MARRADIEN.
SEV
MVTILIANEN.
PRAETEN. FVRTORVM.

ILLUSRISSIMI SIGNORI.

Exercitus maximi ſæpe pulſi ac fugati ſunt terrore ipſo, impetuque hoſtium, ſine cuiusquam non modo morte, verum etiam vulnere. Cic. pro Cecin.

I. E TRA GLI OGGETTI PRINCIPALI, che intereſſano ciaſcuno oneſto Cittadino, quello certamente vi è, il quale tende a conſervare, e a mantenere un buon nome nella Repubblica, come diviſò la *Sapienza* REMINISCERE BONUM NOMEN, per la difeſa, e conſervazione del quale niente deve ometterſi dall' Uomo prudente *Puffendorff de Offic. homin. & Civ. lib.* 1. *cap.* 5. §. 5. *verſ. His*, *Heinecc. de Iur. nat. & gent. lib.* 6. §. 153. *& ſeqq.* e fu notato *nella Monacen. Commiſſi* 30. *Iulii* 1746. *al* §. *Notitia harum reſolutionum dal Sig. Liborio Berti Aud. del Sereniſſimo Principe di Monaco*; coſicchè duriſſima coſa ſia ſempre per un ingenuo Uomo l' eſſere addebitato di un qualche delitto, per cui viene egli ad eſſere difforme, e diſguſtoſo agli occhi de' ſaggi, maſſime ſe il delitto è di quel genere turpiſſimo, come il furto, ſecondo quello, che oſſervò *Cicerone Orat.* 4. *in verr.* „ Nihil eſt turpius ingenuo „ nihil minus libero dignum, quam in conventu maximo cogi a Ma- „ giſtratu furtum reddere „ Ha tutta la ragione Giuſeppe Piazza di

 do-

dolersi, come quello, il quale dopo avere per tutto il corso della sua giovanile età condotte le proprie azioni con gradimento, e soddisfazione universale di tutti quei popoli, ai quali ha avuta occasione di farsi conoscere, è stato inaspettatamente, e con stupore universale, e con somma ingiustizia inquisito per due capi di furto, asserti commessi dall' Inquisito allorchè era Ministro attuale della Spezieria del Sig. Orlando Pescetti di Marradi, consistenti il primo di contanti in somma di scudi 24. pretesi levati dolosamente dalla cassetta del detto Negozio di Spezieria, e quelli indebitamente appropriatisi; l'altro d' alcuni semplici, e medicinali della valuta di scudi 31. trasmessi alla propria casa di Modigliana.,

II. Ma poiche non è sempre ignominiosa cosa l' essere forzati a difendersi da più capi di accuse, benchè gravi, che anzi allora quando i rapporti sicuti della propria coscienza ci manifestano la sincerità delle nostre azioni, l' essere, dico, obbligati a difenderci da qualunque delittuosa imputazione non rare volte apporta ai pretesi rei vantaggi considerabili, come in se medesimo lo ravvisò *Cicerone* e lo attesta nella *Orat. pro domo sua* ivi „ Etsi optabilius est vitæ cursum conficere sine dolore, & iniu-„ ria, tamen ad immortalitatem plus affert desideratum esse a suis „ civibus, quam omnino nunquam fuisse violatum „ così l' Inquisito avendo a cuore la difesa della propria onestà, e coscienza, la quale non teme i colpi, ed i fulmini d' una cieca contraria fortuna, spera, atteso massime l' incomparabile discernimento delle Signorie LL. Illustrissime, e sotto la loro somma integrità, e dignità eminente, di farsi conoscere nella sua primiera innocenza, siccome di poter godere di quegli augurj, con i quali in assai più dure circostanze *Enea* rincoraggì gli animi abbandonati, e mesti de' suoi Duci e Capitani *Virgil. Æneid. lib. 1.* „ ivi „ Forsan, & hæc „ olim meminisse iuvabit.

III. Ma poiche molte sono le ragioni, che assistono all' Inquisito per domandare con giustizia l' assoluzione delle cose contro di esso pretese dal Fisco, e aderenti; così per brevità accennando le maggiori, e quelle a tre soli capi riducendo, dimostreremo con evidenza

I. Che essendo il Piazza un Ministro amministratore del Negozio di Spezieria del Pescetti, non si poteva procedergli contro criminalmente, se prima non era precorso il rendimento de' conti; e fatto il saldo de' saldi, per il qual' atto solamente si potea venire in chiaro delle pretese mancanze dell' Inquisito.

II. Perchè *quatenus* di fatto si fosse potuto procedere ec. la confessione dell' Inquisito, come estorta senza che costasse del

cor-

corpo del delitto, e senza legittimi indizi, non era sufficiente per la trasmissione dell' inquisizione.

III. Supposto per mala ipotesi il diritto di procedere non ostante gli addotti fondamenti, il Processo manca delle necessarie provanze del dolo per concluderlo reo del preteso delitto: poichè aveva un giusto titolo di operare anche secondo le pretensioni del Fisco.

IV. Ciascuno de' quali estremi tratteremo in altrettante Sezioni.

SEZIONE I.

Che essendo il Piazza un Ministro Amministratore del Negozio di Spezieria del Pescetti, non si poteva procedergli contro criminalmente, se prima non era precorso il rendimento de' Conti, e fatto il saldo de' saldi, per il qual atto solamente si poteva venire in chiaro delle pretese mancanze dell' Inquisito.

Multorum improbitate depressa veritas emergit, & innocentiae defensio interclusa respirat. Cic. pro Cluent.

V. E' Certo di ragione, che l' Amministratore non può mai essere convenuto criminalmente per la dolosa da lui tenuta amministrazione, se non allora quando amministrando abbia con mediato consiglio risoluto di far proprie alcune delle cose commesse alla sua cura, nè quelle mai bonificare, o pagare in alcuna maniera al suo Padrone *Angel Perus. num. 9. Tiraquell. de pan. cas. 58. num. 1. & seqq. Carpzov. in prax. crim. 9. & 85. num. 6. & 7. & il Savell. nella Somma alla lett. Amministratori num. 7. e nella Pratica* ove riporta una resoluzione del *Magistrato degli Otto di Firenze del 1662. filz. di negoz. 778. nella Causa di Monte Pulciano contro Francesco Miniati Fattore del Cav. Bellarmini*.

VI. Altrimenti non costando dalla suddetta volontà determinata dell' Amministratore, che intendesse di far proprie le robe alla sua cura commesse, e da esso amministrate, il medesimo mai può essere criminalmente convenuto, nè punito coll' azione che nasce dal delitto, fermano *Onded. cons. 109. num. 59. in fin. lib. 1. Farinacc. cons. 7. num. 9. in fragm. verbo Administrator num. 41. Grazian. discept. for. quaest. 35. num. 12. & seqq. Vergas dec. 44. n. 45. & seqq. Osacb. dec. 173. n. 17. seguitato dal Farinac. qu. 19. n. 37.*

n. 37. *Raynald. observat. crim. cap.* 14. §. 21. *n.* 7. *Bertazzol. conf. crim.* 224. *num.* 14. *vol.* 1.

VII. Queste differenti opinioni de' DD. nelle due suddette diverse circostanze hanno data origine a due altri sentimenti circa la fissazione del caso, nel quale dir si debba, che costi, o no, del mal' animo pravo, e compito dell' Amministratore. Imperocchè alcuni hanno detto, che ne costi allora quando l' atto sia talmente doloso, che involva, e contenga specialità di delitto, o di furto, o di falsita, così che se le circostanze del fatto avranno seco tali indizi, per i quali si possa dire con sicurezza, che l' atto fosse nel suo genere, e nella sua specie perfetto, e compito, che è l' istesso che dire quando tutta la serie de' modi usati dall'. Amministratore nella distrazione delle robe suddette moralmente assicura l' animo di un prudente discreto Giudice a poter credere, che non avesse più la volontà di restituirle, in tal caso, dissi, alcuni hanno tenuto che l' Amministratore sia in dolo per specialità di delitto, e perciò possa essere convenuto coll' azione famosa del furto, ai riportati al §. V. si aggiunge il *Farinacc. cons.* 96. *num.* 20.

VIII. Altri poi discostandosi alquanto da' primi all' effetto di essere certi, e sicuri di giustamente procedere con l' azione criminale, e di non aggravare altrimenti coloro, i quali affidati *dall' ampla facoltà* comunicatali dal Padrone di fare, e disfare delle robe del negozio, credendo con buona morale, che non gli sia disdicevole l' appropriasi talvolta alcuna parte delle suddette cose, con l' intenzione però di restituirle o in specie, o in quantità al Padrone nel rendimento de' conti, realmente talvolta si appropriano le medesime avendo il detto animo buono, hanno fissato un principio serio, certo, ed infallibile, capace di far vedere palesemente, se l' Amministratore avesse, o no, un animo pravo di appropriarsele per sempre, dicendo, che se questi chiamato dal Padrone a render conto della sua amministrazione, e a fare il saldo di essa, abbia appostatamente occultato le robe appropriatesi, senza confessarsi in detto atto debitore delle medesime, in tal caso l' Amministratore venga a compiere così l' atto umano, e che la perseveranza fino a un tal tempo dia il nome di furto al fatto, per la quale si tolga al medesimo ogni difesa, ed eccezione, che egli volesse più restituirle, o pagarne delle medesime il prezzo al Padrone quando tralasciò scientemente di farlo in quell' istante, che era l' ultimo della sua amministrazione: E all' incontro se non avrà per anco reso conto, sostengono, che non si possa conoscere nell' Amministratore quell' animo veramente doloso, che si ricerca per procederli criminalmente,

te,

te, dovendosi il dolo raccogliere da tutto il complesso dell' Amministrazione, dottamente disse al suo solito l' Illustrissimo Sig. Giuliano Tosi, emerito Segretario dello Spettabile Magistrato dei Sigg. Otto, ed uno de' Giudici di questa Causa nella *Florentina Redditionis Rationis* 22. *Settembre* 1762. §. *La buona* „ ivi „ La
„ buona, o cattiva amministrazione non si misura dalle partite, o
„ cose speciali separatamente prese, ma da tutto il loro complesso,
„ e dal risultato dalla finale calcolazione del dare, e dell' avere,
„ come avverte ec. „ supponendosi sempre, per escludere in lui il delitto, che nell' atto dell' appropriazione, o dopo, avesse animo di bonificarle al Padrone nel saldo dell' amministrazione medesima, come per la più sicura opinione abbracciata dalla corrente dei DD. fermano e sostengono *Bertazzol. cons. crim.* 224. *n.* 14. *vol.* 1. *Gratian. discept. for. cap.* 935. *num.* 12. *& seqq. Vergas dec.* 44. 45. *Vermigliol. cons.* 152. *Carleval. de iudic. lib.* 1. *tit.* 3. *disp.* 6. *n.* 6. *Escobar. de ratiocinat. cap.* 21. *n.* 25. *Noverol. allegat.* 33. *n.* 33. *Giurb. dec.* 15. *n.* 10. *Costa cons.* 55. *n.* 11. *& cons.* 56. *n.* 5. *&* 6. *vol.* 1. *Pergas resolut. forens. cap.* 3. *n.* 731. *&* 783. *cum plurib. Salgad. Labyrint. credit. par.* 1. *cap.* 41. *n.* 37. 38. *& seqq. S. Rota dec.* 332. *n.* 4. *par.* 10. *rec. alma Rota Florent. cor. Urceol. dec.* 47. *n.* 27. *dec.* 50. *n.* 22. *& seqq. Farinacc. d. cons.* 7. *n.* 9. *& in fragm. verbo Administrator. n.* 41. *& quaest.* 19. *n.* 36. *cons.* 114. *n.* 10. *& seqq. Raynald. observ. crim. cap.* 14. §. 21. *n.* 7. *e al n.* 9. parlando dell' autorità riportate al §. V. „ ivi „ Et etiam urgent
„ quando Administrator convenitur de dolosa administratione ante
„ calculatas, & subductas, & excussas rationes, nam eo casu non po-
„ test molestari, nec pœna locum habere *Escobar. &c.* & potest esse
„ ratio, quia fraus debet colligi ex universa administratione, & non
„ ex particulari distractione „ e magistralmente trattando la materia avverte il dottissimo *Ansald. de commerc. & mercat. disc.* 36. *per tot.* nel quale discorso dimostrò ingiusta la Sentenza del Magistrato degli Otto contro Simone Bindi stato Fattore delle Monache di Colle, processato per mala, e dolosa amministrazione appunto perchè non era precorso il rendimento dei conti „ ivi al *n.* 9. „ Non
„ potest in similibus negotiis aliquis constitui debitor, nisi factis cal-
„ culis, & reddita ratione, ut prætermissis generalibus ad effectum ne
„ Iudicium criminale valeat intentari contra aliquem etiam publicum
„ Administratorem sub pretextu quod ille retinuerit, & in proprios usus
„ converterit pecunias administratas, non obstante peculiari pragmatica
„ huiusmodi retentionem prohibente sub pœna firmavit *Mandell. &c.* „

IX. E LE PREDETTE Autorità parlano ancora quando l' Amministratore confessasse di essere veramente debitore, nel qual caso non potrebbe essere punito criminalmente *Peguerra in prax crim. cap.* 12. *n.* 4.

verſ. & adeo Farinacc. conſ. 23. n. 2. & 86. num. 55. tom. 1. Caldero dec. 89. n. 5. & 6. par. 11. avendo la detta confeſſione in ſe l' intrinſeca qualità, che non oſtante ſi doveſſe prima fare il conteggio *Eſcobar. de ratiocin. cap. 21. n. 32. Amat. var. reſolut. tom. 2. reſolut. 58. n. 25. Anſald. diſc. 36. de commerc. n. 8. Salgad. Labyr. credit. par. 3. cap. 7. n. 22. & ſeqq. & n. 31.* „ ivi „ Et „ hoc procedit etiamſi adminiſtrator faſſus fuerit aliquam quantitatem „ pœcuniæ exegiſſe ſpectantem adminiſtrationi, qui adhuc capi non „ poteſt reddere, niſi prius reddita ſit ratio, quia confeſſio hæc inhibi- „ tam habet iſtam qualitatem, ut prius debeantur diſpungi rationes „

X. Ne alle ſuddette autorità così puntuali, e preciſe, è contraria la reſoluzione del Magiſtrato degli Otto, riportata nella Pratica dal *Savelli*, e allegata al §. V. nè altresì il *Farinacc. conſ. 96.* Poichè in rapporto alla reſoluzione del *Savelli* rilevo dal Voto dell' Aud. delle Bande al §. *Confeſſa*, §. *Provaſi*, e §. *Il velame*, che il Miniati fu convenuto dopo che aveva reſo conto, e ottenuto il Saldo dell' amminiſtrazione, e che nell' atto predetto aveva tralaſciato di darſi debito delle robe da eſso appropriateſi, che è il caſo fermato da noi al §. VIII. ſiccome il *Farinacc. conſ. 96.* riportato al §. VII. parla nel caſo, che Vincenzio Bragadino aveva già reſo conto al Lanti, ſenza mai manifeſtargli le robe, che ſi era appropriato, anzi dopo il rendimento de' conti aveva continuato a ritenerle occulte, come riſcontrando il *d. conſiglio* meglio ſi vede al num. 24. e ſpiegò anche al mio propoſito l' *Anſaldo nel cit. diſc. 36. num. 17.* „ ivi „ Ac de *Farinac.* „ *conſ. 96.* quod unice poteſt in oppoſitum adduci, totum fundatur „ in eo, quod adminiſtrator pecuniarum quantitatem ab eo receptam „ minime deſcripſit, quodque magis eſt, SEMPER ILLAM OCULTAVIT, ET POST REDDITAS QUOQUE RATIONES PENES SE RETINUIT, ET „ IN USUM PROPRIUM CONVERTIT *ſub num. 5. 6. & num. 17. 35.* „ *& 36. & ſeqq.* qui ſolum in pœnam pecuniariam condemnatus „ remanſit. „

XI. L' Amministratore adunque, il quale non ha reſo conto, non può aſſolutamente convenirſi criminalmente per la doloſa da lui tenuta amminiſtrazione, ſe non nel caſo, che il medeſimo chiamato dal Padrone a fare il ſaldo della amminiſtrazione, abbia omeſſo di darſi debito delle a ſe fatte appropriazioni.

XII. Questo ſentimento, che non ſi poſſa procedere, quale, come più avanti vedremo, è ſtato approvato da tante coſe giudicate ne' Tribunali più riguardevoli della Toſcana, ha per appoggio principj certi, e indubitati di ragione.

XIII. Il primo ſi è, che l' amminiſtrazione eſſendo un ufficio, e un miniſtero eſercitato a comodo, e vantaggio di una qualche per-

persona non esclude nell' esercitante un cert' uso delle robe a lui affidate per l' amministrazione medesima , *Collen. Administrationis 2. Octob. 1725. §. Maxime quia cor. Illustriss. Dom. Aud. Marco Philippo Bonfini*, passando il tutto in suo dominio , e custodia, divenendone quasi padrone , e come tale considerandosi *L. Interr. §. Qui Tutelam ff. de furt. L. Si ego n. 1. ff. de neg. gest. Cyn. in Leg. Neque in princip. Cod. de Procurat. Vermigliol. conf. 102. n. 7. & conf. 466. n. 8. Ansald. de Commer. disc. 36. n. 10. Galerat. de renunciat. lib. 3. cap. 4. n. 4. Rot. dec. 242. n. 5. p. 5. rec.* qualunque distrazione, o appropriazione fatta a se medesimo dall' Amministratore, non può mai aversi che per una disposizione, e preordinazione al delitto, quale si sostanzia nel solo rendimento de' conti, lasciando sempre luogo a dubitare avanti a detto atto, se veramente intendesse di quelle appropriarsi, o pure avesse piuttosto animo di bonificarle al Padrone nel suddetto rendimento de' conti, gli allegati di sopra al §. VIII.

XIV. In secondo luogo, perchè l' Amministratore prima del rendimento de' conti non può dirsi d' alcuna somma nè debitore, nè creditore *Sac. Rota in Romana annui Assegnamenti 20. Febbraio 1747. §. 9. cor. Bussio , & in Savonen. seu Mediolanen. Restitutionis in integrum 3. Iulii 1750. §. 7. cor. R. P. D. De Vais alma Rota Florentina in Liburnen. seu Florentina Accomanditæ 31. Augusti 1712. §. Postremo cor. Agnini Sen. & in Florentina Primogenituræ della Rena 4. Maii 1725. §. Ad supposita cor. Illustriss. D. Aud. Marco Philippo Bonfini.*

XV. In terzo luogo poi, perchè il dolo commesso da alcuna persona in ordine ad un contratto, e che ha origine dal medesimo, non può punirsi coll' azione del delitto, potendo egualmente purgarsi coll' azione civile proveniente dal medesimo contratto, o quasi ec. che passa tra il Padrone, e l' Amministratore, cessando l' azione criminale sempre che il delitto può purgarsi civilmente *L. Eleganter L. Si quis adfirmaverit ff. de dolo Vermigliol. conf. 401. num. 2. ex grat. vid. Menoch. de arbitr. cas. 381. Farinacc. conf. 7. num. 9. vol. 1. Caball. resolut. crim. cas. 1. num. 15. Morot. respons. 8. n. 48. Giovagnon. respons. 43. n. 9. lib. 1. Honded. conf. 109. n. 59. Raynald. cap. 14. §. 31. n. 2. Bonfin. ad Banniment. Gener. cap. 70. n. 3. Guazzin. defens. 33. cap. 9. n. 7.* „ ibi „ tamen nulla actio criminalis datur quando „ potest alia actione Civili ex eodem contractu, vel quasi resultante „ purgari „ *Carleval. solut. crimin. conf. 1. num. 15.* „ ubi dolus „ commissus contra aliquem purgari potest actione ex contractu, in „ quo dolus ipse intervenerit, cessat actio de dolo , quæ in subsi„ dium tantum datur, & ideo non procedit accusatio criminalis, nec

„ punitur dolus criminaliter „ *Farinacc. quaest.* 19. *num.* 36. „ ubi-
„ cumque dolus commissus in aliquo contractu potest purgari actio-
„ ne de dolo Civili descendente ex eo contractu, tunc cessat accu-
„ satio criminalis de dolo, idem que, repetit *cons.* 114. *n.* 11.

XVI. Parlando tutte le suddette autorità in termini di robe affidate, e convertite in uso proprio da colui, al quale erano state date in consegna, e quando l' atto malo dell' Amministratore è ordinato piuttosto ad ingannare il Padrone, che a far credere che egli abbia commessa un' appropriazione fatta con errore *Farinac. cons.* 69. *n.* 19. *n.* 37. *Raynald. d. cap.* 14. §. 21. *n.* 6. in sequela delle quali autorità decise il Tribunale di Livorno li 23. Maggio 1720. a relazione del Sig. Ferdinando Nardi Auditore di S. E. il Sig. Barone Alessandro del Nero allora Governatore di quel celebre Porto.

XVII. Ora passando a dimostrare, che il Piazza era un Ministro Amministratore del Negozio di Spezieria, e de' corpi componenti il medesimo, non altrimenti un semplice Ministro autorizzato soltanto a manipolare i medicamenti, e a venderli a minuto, risulta primieramente da tutto il Processo Informativo, e Defensivo, che l' Inquisito aveva dal Pescetti una autorità di fare, e disfare, e che il Pescetti non s' ingeriva punto, nè poco nell' amministrazione, e nel traffico di detto Negozio; lo confessa l' istesso Inquisito in più luoghi de' suoi Esami a c. 9. t. „ ivi „ il Sig. Pescetti non
„ s' impaccia in conto alcuno, sono io il fac totum in detta Spe-
„ zieria „ la qual confessione è del tutto verificata per il deposto del medesimo Pescetti esaminato a c. 34. ove interrogato se dopo l' arresto dell' Inquisito egli facesse alcuna diligenza nella Spezieria per riscontrare se veramente a lui mancasse cosa alcuna, rispose „ Signor no, perchè siccome non m' impaccio in cosa
„ alcuna in detta Spezieria, e tengo il Ministro a tale effetto, co-
„ sì io non feci verun riscontro, che quando ancora l' avessi vo-
„ luto fare, non sarei stato capace ad accorgermi di alcuna mancan-
„ za, perchè io avevo data tutta la facoltà al detto mio
„ Ministro (intendendo dell' Inquisito) di fare, e disfare in
„ detta mia Spezieria, e di vendere le robe in essa esistenti.

XVIII. Sicche se il Pescetti non era capace ad accorgersi della mancanza de' generi medicinali componenti i corpi del Negozio di Spezieria, perchè aveva all' Inquisito data tutta la facoltà di fare, e disfare, e di vendere le robe in essa esistenti, dunque il Piazza non era un semplice manipolatore dei medicinali, nè uno che solamente gli vendesse alla minuta, ma se ne deduce, che fosse bensì un Institore, ed un Ministro con facoltà di amministrare, cioè un vero Amministratore de' corpi componenti il Negozio suddetto, essendo che il

detto

detto del Pescetti „ non potevo accorgermi d' alcuna mancanza,
„ perchè al Piazza avevo data tutta la facoltà di fare, e disfare,
„ e di vendere le robe in essa esistenti „ suona lo stesso, che se avesse detto „ Il Piazza aveva la facoltà di fare, e disfare, e
„ vendere tutto quello, che era nella Spezieria, perchè gliene ave-
„ vo data tutta la facoltà, ed era stato da me autorizzato così „ poichè le parole FARE, E DISFARE, E FACOLTÀ DI VENDERE LE ROBE DEL NEGOZIO, non importano una facoltà condizionata, nè ristretta a manipolare soltanto, e comporre i medicamenti, e di quelli vendere a minuto, ma bensì naturalmente indicano una piena facoltà, e dispotismo nel Piazza, di fare tutto quello credeva di dover fare, essendo questo il comun senso delle parole FARE, e DISFARE; E se aveva una tal facoltà in genere illimitata, dunque poteva vendere anche i corpi, e, come si suol dire comunemente, all' ingrosso, come effettivamente faceva def. 51.

XIX. MA PER DIMOSTRARE un tal carattere nell' Inquisito con maggiore evidenza, basta riflettere, che resulta dall' esame del Pescetti medesimo, del deposto del quale non può su tal particolare aversi una prova migliore, che l' Inquisito andava alle Fiere, massime a quella di Lugo, ove faceva provvisione de' generi per il Negozio; che il Pescetti si riportava a lui circa i prezzi; che il medesimo teneva la cassa del denaro, quale era solito passare ogni otto giorni al Padrone, il quale non s' ingeriva in cosa alcuna del detto Negozio, mentre non può darsi un argomento più convincente di quello, che si ricava dal complesso di questi fatti così bene verificati, potendosi con molta ragione dagli effetti riconoscere l' attività, e l' influenza della cagione *L. Non codicillum Cod. de testam. Everard. in topic. legal. loc.* 77.

XX. QUESTO solo argomento basterebbe per provare, che l' Inquisito era un Amministratore dispotico del Negozio del Pescetti; ma procedendo più avanti rilevasi dalle fedi autentiche dei Rappresentanti le Comunità di Modigliana, e Marradi defens. a 17. a 5. che il medesimo era effettivamente un Ministro GENERALE della Spezieria con ampla facoltà, dal che se ne deduce ad evidenza, che egli era un vero Amministratore.

XXI. FINALMENTE per tale ce lo descrive il Pescetti medesimo nella sua Quietanza fatta all' Inquisito in forma provante, e nello strepito della Processura Proc. def. a c. 113. „ Posso credere, che
„ dette robe l' abbia prese senza dolo, e fraude, ma per credere
„ di potere comprare per se quello, che vendeva agli altri, per
„ L' AMPLA FACOLTÀ DA ME DATAGLI, E CON ANIMO DI ABBONARMELE,
„ E PAGARMELE NEL BILANCIO, E RENDIMENTO DE' CONTI DA
„ FARSI NEL FINE DELLA DI LUI AMMINISTRAZIONE, NE' QUALI CON-

TI

„ TI MI RISERBO LA MIA TOTALE INDENNITÀ, E REINTEGRAZIONE
„ D' OGNI DANNO, CHE POSSA AVERMI CAUSATO MEDIANTE LA DI
„ LUI AMMINISTRAZIONE. „

XXII. Che se quello è un vero Amministratore di un qualche negozio, il quale dal Padrone ha la facoltà di fare, e disfare, e di alienare in quello le robe esistenti *per Text. in L. Pars 10. §. fin. ff. de inoffic. Testam. Prateius in Lex. Iur. verb. administrare Rota Nostra in Colen. Administrationis 2. Octob. 1725. §. Maxime, & §. Ast ubi cor. Illustriss. D. Aud. Marco Philippo Bonfini*, avendo noi finora provato, che nell' Inquisito risedeva tale arbitraria facoltà, e di vendere le robe del Negozio anche a corpi §. XVIII. che il medesimo regolava i Libri del d. Negozio, la cassa, le compre, le vendite, e quanto mai avrebbe potuto farsi dal Pescetti medesimo, non potrà più dubitarsi da tutto questo contegno insieme, e in massa considerato, come deve farsi nella risoluzione delle cause, che nell' Inquisito non rimanga giustificata una generale dispotica amministrazione *Cæsar de Grassis de caus. possess. & propriet. dec. 8. n. 6. 7. Lancett. dec. 833. num. 2. & 3. decis. 130. num. 8. cor. Benincas. & decis. 325. n. 4. & seqq. cor. Pamphil. Leondina Redditionis Rationis 5. Iunii 1744. §. 5. cor. Millino.*

XXIII. E' adunque una necessaria conseguenza dedotta dalla legittimità delle premesse, che l' inquisito Piazza non poteva essere convenuto criminalmente per i due capi di preteso furto, di che nell' Inquisizione, perchè come tale, poteva essersi appropriate le robe con buona fede, e con animo di pagarle, e bonificarle al Pescetti nel rendimento de' conti, nel quale unicamente si sostanzia il delitto, essendo certissimo, che fino a un tal tempo aveva luogo a pentirsi del fatto, il quale era soggetto a quella correzione, che seco avrebbe portato il rendimento dei conti in fine dell' amministrazione, ai riportati di sopra al §. VIII. e al §. XIII. si aggiungono *Felic. de societat. cap. 15. num. 23. Leotard. de usur. quæst. 31. n. 25. & 26. Card. De Luc. de regalib. disc. 119. n. 17. Andreol. controv. 137. n. 6. Bos. de crimin. stellionat. n. 8.* „ ivi „ nota quod in hoc crimine locus est pœ-
„ nitentiæ, quia si quis satisfaciat Parti læsæ, ulterius criminaliter ad-
„ versus eum non quæritur. „

XXIV. Avvertendosi ancora seriamente, che tutte le autorità da noi sopra allegate a tal proposito, non escludono nell' Amministratore il dolo, e il delitto, che potesse dedursi, e dai mendacj di lui, e dall' avere dolosamente tralasciato di accendere le partite delle robe al Libro del Negozio; che anzi suppongono il cupulativo concorso di essi, e non ostante vogliono, che non sia

luo

luogo alla criminalità *Bald. conſ.* 14. *in fin.* a maraviglia, e al noſtro propoſito il dottiſſimo *Card. De Luc. de regalib. diſc.* 119. *n.* 17. „ ivi „ Quinimmo neque mendacium ac doloſam partita„ rum omiſſionem ſufficere, ſed neceſſariam eſſe perſeverantiam u„ ſque ad computorum ſolidationem, & poſtquam partitæ fuerint „ artinctæ, quia interim pendente rationum diſcuſſione locus eſt „ pœnitentiæ, bene firmat in ſpecie *Afflict. conſtit. Regni officiales* „ *n.* 1. ubi quod poſſunt errores corrigi, & emendari, & plene „ *Gananer. dec.* 27. *&c.* „

XXV. E CHE TALE ſia la pratica de' Tribunali più riguardevoli della Toſcana ne abbiamo chiariſſimi gli eſempli di caſi aſſai più duri del noſtro, in diverſe celebri coſe giudicate.

XXVI. IL TRIBUNALE degli Otto in una Cauſa contro Simone Tarchi Fattore del Conte Ferrante Capponi alla Villa di Pian Franceſe inquiſito per cinque capi di doloſa amminiſtrazione, il quale fu dal detto Magiſtrato aſſoluto dalla Criminalità, e rimeſſe le Parti al Giudizio Civile li 23. Febbraio 1718. Giorn. di Neg. 774. n. 233. In ordine alla qual reſoluzione, eſſendo ſtato proceduto alla reviſione de' conti dai Periti Calcolatori, ritornato il Proceſſo per nuova ſpedizione, il Sig. Aud. Barbieri fu di ſentimento per la nuova aſſoluzione del Tarchi dalla Criminalità, e per la condanna del Querelante nelle ſpeſe, ſul fondamento di che nei detti ſuoi Voti, e nell'ultimo al §. *Ma ſiaſi* „ ivi „ Di„ co, che trattandoſi di un' amminiſtrazione, che ha origine da „ contratto, doveva purgarſi coll' azione civile, e non con la cri„ minale, come diſſi in detto mio Voto; ai Dottori quivi allegati ſi può aggiungere il *Bertazzol. ec.* i quali dicono, che l' Inquiſito deve eſſere liberato da ogni indebita veſſazione, e moleſtia, e che l' inquiſizione formata *corruit cum inde ſecutis*.

XXVII. UN ALTRO ſimile eſempio nella Cauſa Criminale contro Cammillo del Riccio Baldi Groſſiere di Gio. Domenico Moldetti per ſuppoſta defraudazione del riſcoſſo, dopo che era ſtato ſaldato; nella qual Cauſa il Riccio Baldi fu aſſoluto dalla Criminalità, e fu detto non eſſere luogo a ſupplire al difetto della non prima fatta ſolidazione de' conti, e fu aggiunto il riſervo a favore dell' Inquiſito contro del Moldetti per le ſpeſe ſofferte in quel Giudizio, come al *Giornale di Negozi di d. Magiſtrato n.* 796. *dell' anno* 1725. *e* 1726. in ſequela del dotto Voto della *b. m. del già Sig. Segretario Armaleoni* allora Aſſeſſore di detto Tribunale, il detto Voto ſignatamente al §. „ Non poteva il Moldet„ ti convenire coll' azione criminale il Riccio Baldi riſcuotitore del „ Negozio per le preteſe partite appropriateſi, ſe prima non gli „ aveva fatto render conto delle riſcoſſioni commeſſegli, e che egli

„ ave-

„ aveva fatte, dovendosi da tale atto riconoscere se detto Riccio
„ Baldi si fosse appropriato de' denari senza palesargli, di che in
„ altro modo non poteva averne certezza, come dicono *Caball. ec.*
„ E questa conclusione è talmente vera, che essendo omessa la detta
„ revisione de' conti, non bastano per punire il riscuotitore nè i di
„ lui mendacj, nè la confessione *de recepto*, ancorchè resultassero
„ dal Processo, essendo che in questi casi si dà sempre luogo alla
„ penitenza, *Card. de Luc. de regal. disc. 119. n. 19.* e se si vo-
„ lesse punire senza di quella si condannerebbe ingiustamente *Gra-*
„ *tian. discept. forens. cap. 44. num. 3. & seqq.*

XXVIII. E nella Causa Criminale contro Antonio Sardini Fattore del Marchese Ugolino di Petrella, inquisito per mala, dolosa amministrazione, quale dal detto Magistrato Spettabile degli Otto fù assoluto dalla Criminalità, secondo il dotto Voto dell' Illustriss. Sig. Aud. Giuseppe Santucci del dì 22. Dicembre 1747. allora altro Assessore di detto Magistrato, ora poi uno degli emeriti Consiglieri di S. M. I. in Toscana, e nel Consiglio di Pratica, e in quello di Signatura di Grazia, e di Giustizia, qual Voto si legge in Filza 102. di Negozi di detto Magistrato.

XXIX. E finalmente il predetto Magistrato degli Otto nella Causa criminale contro Cosimo Maggi garzone del Macellaro Niccolò Bernini, il quale Maggi inquisito per diverse appropriazioni di crediti riscossi a conto del Bernini occultate, e defraudate dopo che era stato licenziato, fu non ostante ordinato, che si devenisse alla discussione de' conti, e avendo il Bernini ricusato di ciò fare avanti il detto Magistrato, fu l' Inquisito assoluto dalla Criminalità, e rimesse le Parti, quanto ai conti tra di loro, al Giudizio Civile, come si vede al *Giornale del d. Magistrato del 1758. num. 153. a c. 157.* E concordano le resoluzioni di detto Spettabile Magistrato, di che nel *Giornale 861. di Commissioni a c. 33. del mese di Novembre*, ove prima d' inquisire, mandato il Processo per il *quid agendum*, fu detto sospendersi; e nel Negozio contro Giorgio Salvini Fattore del March. Nobili, *Filza di Negoz. 50. num. 6007. dell' anno 1722.*

XXX. Il Magistrato de' Conservadori di Legge nella strepitosa Causa contro Antonio Salti inquisito per cinque capi di cospicue ruberie di robe pretese defraudate, e appropriatesi con falsità, del tempo, che era ministro del Negozio di Gio. Batista Patriarchi, il detto Magistrato in sequela del Voto del Sig. Aud. Mormorai del dì 28. Settemb. 1723. il quale s' appoggia unicamente, su questo, che il Salti non aveva per anche reso conto, assolvè l' inquisito dalla Criminalità, rimesse le Parti quanto ai conti al Giudizio Civile, e il detto Voto del Sig. Aud. Mormorai

non

non ostante i due contrarj dello stesso Magistrato, e dell' Aud. Fiscale Venuti, fu approvato da S. A. R. con questo Rescritto „ Si assolva l' Inquisito dalla Criminalità, e si rimettino le parti „ al Giudizio Civile „ Gran Duca di Toscana 14. Maggio 1725. come in Filza di Negozi Criminali del predetto Magistrato dal 1720. al 1725.

XXXI. Il Tribunale di Livorno in una Causa contro un certo Gabrielli Camarlingo della detta Comunità, da cui erano state anco alterate le partite su i Libri nell' anno 17

XXXII. La Camera Granducale nella nota Processura contro Andrea Gavi Ministro delle Possessioni Reali, come per Sentenza degl' Illmi Sigg. della Camera Granducale del dì 17

XXXIII. Il Tribunale dell' Apostolica Nunziatura di questa alma Città nella celebre Processura di F. Carlo Baldi inquisito di più capi di dolosa amministrazione, fu assoluto dalla Criminalità, e rimesse le Parti al Giudizio Civile, e ottenuto ancora il riservo contro chi di ragione, per i danni, e spese sofferte, sull' unico fondamento, che non era precorso il rendimento de' conti, come per Sentenza assolutoria di d. Tribunale del dì 24. Settemb.1757.

XXXIV. E finalmente il Magistrato Supremo in una Causa di mala amministrazione introdotta al Magistrato degli Otto dal Priore Geri della Rena Martellini contro Giuseppe Giusti stato suo Fattore, e da questi dopo la detta comparsa chiamato avanti quel Magistrato al saldo de' conti.

XXXV. Non poteva adunque procedersi criminalmente contro l' Inquisito, il quale non avea per anche reso conto della sua amministrazione, o perchè un tal sentimento, come il più comune e che ha appoggio a ragioni evidenti, debba principalmente attendersi, o perchè gli allegati esempi di casi consimili servir devino di legge a così giudicare nella presente Causa, costume ancora degli Antichi, secondo la testimonianza, che ne fa *Cicerone* scrivendo a *C. Servio Sulpizio fam.* 4. „ ivi „ Quod exemplo fit, id etiam Iure fieri putabant homines „ o sia finalmente perchè concorrendo a favorire l' Inquisito, e l' autorità de' Dottori più classici, e insigni non meno, che il grave momento de' giudicati da' Tribunali supremi, vengono conseguentemente ad essere esclusi tutti i possibili di giudicare in contrario nella presente Causa.

XXXVI. E mancando l' azione a procedere ec. l' Inquisito deve assolversi con la circondazione dell' inquisizione, la quale *corruit ex non Iure*, come dottamente avvertono *Borell. cons.* 18. *n.* 7. *Escobar. de ratiocin. cap.* 43. *n.* 38. *Farinacc. quaest.* 13. *n.* 1. & *cons.* 70. *n.* 7. *Rota post eius cons. dec.* 334. *Bertazz. cons. crim.*

238.

238. *n.* 2. e seguitò a dire con egual dottrina il prelodato Sig. Aud. Barbieri nell' accennato suo Voto fatto a favore dell' Inquisito Simone Tarchi al §. *Ma siasi la verità*.

XXXVII. Senza che faccia ostacolo, che attesa la mancanza dell' Inventario non poteva farsi un sincero rendimento de' conti dall' Inquisito, il quale per tal mancanza poteva appropriarsi li detti medicinali, e altre robe, senza che il Pescetti se ne fosse potuto in alcun tempo accorgere, se nel modo accaduto non fosse stato altrimenti scoperto: Poichè replicando al fatto dell' asserta mancanza dell' Inventario, sembrami che resulti dall' esame del Pescetti a c. 34. che l' antecessore al Piazza nell' atto d' andarsene dal di lui servizio aveva disteso un Inventario di tutte le robe della Spezieria. Dunque vi era l' Inventario, col quale, e coll' aiuto de' Libri del Negozio, giacchè questi esistevano, il Pescetti avrebbe potuto accorgersi benissimo dei medicinali presi dall' Inquisito, nel caso, che dal medesimo non gli fossero stati bonificati nel rendimento de' conti.

XXXVIII. Oltre a ciò il dato *possibile*, che il Piazza avesse potuto appropriarsi per sempre li medicinali per mancanza d' Inventario, non rileva alcuna conseguenza preiudiciale alle addotte ragioni a favore dell' Inquisito, mentre oltre che al detto *possibile* osta altro possibile contrario avvalorato dalla presunzione della Legge, che l' Inquisito potendosi ridurre al rendimento dei conti, avrebbe in tal atto posto in ragione anche i medicinali, si risponde, che l' Amministratore d' un Negozio a similitudine del Tutore, e Maestro di Casa, e a differenza dell' Amministratore di Università, o d' altro pubblico Ufficio, può benissimo render conto della da lui tenuta amministrazione anche senza l' Inventario, e senza libri, giusta il *cons. del Calcan.* 93. seguitato comunemente *Farinacc. cons.* 96. *n.* 53. *lib.* 1. *Rota cor. Ludovis. dec.* 274. *n.* 6. *ibiq. Beltram. n.* 8. *Gregor. dec.* 199. *num.* 5. *ibiq. Addit. n.* 8. *& dec.* 274. *n.* 6. *Millin. decis.* 150. *per tot. signanter n.* 2. *Vbag. dec.* 7. *n.* 9. *Benincas. dec.* 224. *n.* 6. *dec.* 291. *n.* 13. *part.* 13. *dec.* 107. *num.* 2. *part.* 18. *tom.* 1. non essendo un tale Amministratore tenuto a fare l' Inventario *Pamphil. dec.* 193. *n.* 6.

XXXIX. Le quali autorità tanto maggiormente devono aver luogo nel caso nostro, quanto che l' Inventario interessava unicamente il Pescetti; e qualunque volta l' Inquisito avesse avuto animo di appropriarsi per sempre i medicinali, e gli fosse riuscito di eseguirlo, senza che il Pescetti se ne fosse mai accorto, d' un tal danno avrebbe potuto incolpare unicamente se stesso, e la propria sua negligenza *Sac. Rota in Forolivien. Multiplici quoad fructus, tempus, & deductionis Legatorum* 22. *Martii*

1747.

1747. §. 6. *cor. R. P. D. Canilliac. Liburnen. Litterarum Cambii* 27. *Martii* 1752. §. *Regressum cor. Aud. Donato Redi*.

XL. Ne' poteva credere l' Inquisito nel potersi fare delle appropriazioni senza la volontà di pagarle, che il Pescetti non le avesse, o presto, o tardi, a sapere, quando era a sua piena notizia, e scienza, che il Chirurgo Pratesi, che l' odiava, e Paolo Biondi facchino del d. Negozio erano praticissimi della Spezieria Inf. a c. 35. 35. t. 39. e che li medesimi se ne sarebbero assolutamente accorti, e perciò l' avrebbero, com' è seguito, assolutamente detto al Pescetti; onde potendo rimanere scoperto, e perciò soggetto ad una processura, tanto è lontano che possa credersi, che il medesimo avesse animo di appropriarsele, che anzi si deve presumere, che il medesimo vedendosi soggetto ad essere così facilmente scoperto, facesse la suddetta distrazione con tutto il buon fine d' indennizzare col prezzo delle medesime il Pescetti.

XLI. Resta ora da rispondere all' obietto, che avendo l' Inquisito mandato i medicinali a Modigliana con qualche circospezione senza avere mai renduto consapevole del fatto il Pescetti, e avendo dato altresì ad intendere ad alcuno de' portatori, che venivano da Livorno, non essendo ancora la suddetta appropriazione, o vendita, che per favorire l' Inquisito, si voglia fatta a se medesimo, una cosa utile al Negozio, tutti questi fatti possino far credere, che l' Inquisito non avesse più animo di soddisfare il Pescetti, ma bensì di farsene una perpetua appropriazione, atta perciò a farlo debitore di un furto criminalmente punibile.

XLII. Poichè sebbene la più sicura opinione sia quella, che insegna doversi aspettare il rendimento de' conti, per caratterizzare l' atto di furto, nulladimeno rispondendo primieramente alla difficoltà circa l' essersi reso l' Inquisito circospetto nel mandare a casa sua i medicinali, si dice, che un tal supposto non sussiste altrimenti, resultando chiaramente dall' Informativo, e defensivo Processo, che gli mandò scopertamente, e con somma pubblicità, come vedremo al §. LXXXV. siccome il supposto non vero, che i medicinali venissero da Livorno, fatto al secondo, e terzo Testimone fiscale, non è propriamente un indizio, nè un fumo di dolo, mentre basterebbe il dire, che quello fu un detto contro il fatto, che ad altro non può riferirsi, che ad una delle ragioni da dirsi in appresso, poichè si era prima fatto vedere quando prendeva i medicinali dalla Spezieria, e gli accomodava per il trasporto, Inf. a c.   anzi aveva confessato tutto il contrario a due Testimoni, come vedremo al §. LXXXVI. nulladimeno si aggiunge altra replica, ed è, che dovendo li medi-

dicinali servire per una nuova Spezieria, che in proprio voleva erigere l' Inquisito in Modigliana in competenza di altre già accreditate, potè dare a credere a quei meccanici ignorantissimi uomini, che i medicinali venissero da Livorno, o per ischerzo, o perchè i medesimi arrivati a Modigliana, gli avessero a decantare per tali, e far credito così alla nuova Spezieria, o per altre ragioni, che si potrebbero addurre contro un obietto poco interessante, essendo per l' ordinario soliti i Mercanti, parlando massime con persone meno pratiche, dare alle loro mercanzie una lontana derivazione, che effettivamente non hanno, per accrescer loro il prezzo, e la stima, o per maggiormente allettarci a farne la compra, e a dar loro del guadagno con votare a noi medesimi la borsa.

XLIII. Nell' avere omesso l' Inquisito di accendere la partita dei medicinali al libro del Negozio può dirsi un vero indizio di dolo, massime nelle presenti circostanze; mentre, oltre aver mostrato sopra §. XXV. che una tale omissione unita agl' istessi mendacj, de' quali per altro niuno può darsi debito all' Inquisito, non può servire per procedere contro l' amministratore criminalmente Sez. I. è da avvertirsi, che la medesima altro non può somministrare al Fisco, e Adetenti, che un dolo presuntivo, non già un indizio di un vero e proprio dolo, che consiste nel fare, come con somma eleganza avvertì modernamente il prelodato dottissimo Sig. Segretario *Tosi* nella citata *Florentina Redditionis rationis 22. Settembre* 1762. §. *Volgare è la conclusione*.

XLIV. E molto più, dissi, nel caso nostro, perchè confessa l'Inquisito, che dei medicinali appartenenti al Pescetti ne aveva fatta una notula, e quella messa in un cassetto del Negozio, *a 26. t.* dunque doveva il Fisco soddisfarsi con l'opportuna ricerca, e ritrovamento della detta notula, la quale avrebbe posto in salvo la buona fede dell' Inquisito, e questa omissione fatta scientemente dal Ministro Processante perchè potesse più facilmente restare inquisito *Clarus in Pract.* §. *finali quaest. 33. n. 1.* porta la presunzione in contrario, che realmente l' avesse fatta ad *notissima iura*.

XLV. Dunque se ne aveva fatta la notula, qual debito può darsi all' Inquisito per la suddetta non fatta portata al libro de' medicinali, che aveva preso, quando deve equivalere in lui la notula suddetta alla partita, che avrebbe dovuto accendere, e che non accese, o perchè il Pescetti non l' avesse a sapere così subito, e per non entrare con esso lui in discredito, il che gli era di ragione permesso, *Alex. cons. 133. n. 1. & seqq.* o perchè fosse quasi subito sopraffatto con la cattura, o perchè dovendo ritirare in quel tempo il denaro della casa, che come vedremo al §. XC. avea venduto a tale effet-

to,

to, credesse, che gli potesse riescire di mettere il denaro in cassetta, e accendere in tal atto la vendita dei medicinali al libro del Negozio, ciascuna delle quali repliche tutte possibili, e prossime a succedere, avvalorate dalla prova fatta della vendita della casa, persuade benissimo a credere, che l' Inquisito opinasse in uno dei suddetti modi, atteso massime, che all' effetto di escusare uno dal dolo, basta qualunque ragione anco leggiera, e stravagante *L.* 14. *C. ad L. Fab. L. Igitur* 12. §. 3. *ff. de liber caus. Conciol. ton.* 11. *post tract. de hered. n.* 20. *& n.* 28. *Rota Lucen. apud Censal. dec.* 19. *n.* 27. *& seqq. & dec.* 46. *n.* 13. *Bonfin. ad Banniment. general. cap.* 54. *append.* 4. *n.* 11. il dottissimo *David Mevio dec. Wismarien. par.* 7. *dec.* 162. *n.* 6. e gli altri, che potrebbero cumularsi in una cosa non dubbia.

XLVI. Ne può ricavarsi un indizio di dolo dal non essere stata, come si pretende, utile al Negozio la suddetta distrazione dei medicinali fatta dall' Inquisito; poichè siccome pretendiamo di sostenere, che dal medesimo si facesse con buon' animo di pagarne il prezzo al Pescetti, così venghiamo a sostenere, che intendesse di vendere a se, quello che vendeva agli altri, credulità onesta, e ragionevole approvata e creduta nell' Inquisito da tutti quelli di Marradi, e Modigliana, e altri ancora §. LXXVIII. che se quella fu una vendita, che fece a se medesimo, non vedo la differenza di questa con quella vendita, che poteva similmente farsi dall' Inquisito ad un terzo; che se quella sarebbe stata utile, qual ragione in contrario condanna, che non debba dirsi utile egualmente questa fatta a se stesso dall' Inquisito per il pagamento del prezzo, della quale vedremo alla Sezione III. quali disposizioni dal medesimo si facessero.

XLVII. Non sarà adunque luogo a credere altrimenti, che l' Inquisito abbia commesso un furto soggetto alla criminalità, essendo ancora di ragione certissimo, e indubitato, che l' Amministratore non è tenuto della levissima colpa, quale si considera dai DD. quella, che interviene nel furto fatto a se medesimo, *Honded. cons.* 90. *n.* 35. da vedersi il Sig. Aud. *Bonfini* nei suoi notabili *ad Bannimenta cap.* 34. *n.* 92.

XLVIII. E rispetto all' essere stati i medicinali posti in luogo di immunità, si risponde, che di questo fatto non ne fu neppure sciente l' Inquisito, perchè esso non aveva dato altro ordine al primo Testimone fiscale, se non che gli levasse dalla casa dell' Inquisito perchè le sue donne non l' avessero *a frugare e metterli sottosopra* (giustissimo riflesso, essendo singolarissima in tutte le femmine la curiosità) e quelli trasportasse alla casa di lui Testimone suddetto, il quale poi vedendo, che la Squadra di Marradi, ricer-

ricercava la casa dell' Inquisito, dandosi a credere, che fra quelle robe vi potesse essere qualche cosa di contrabbando, portò il tutto nella vicina Chiesa di S. Bernardo, di dove le consegnò agl' istessi famigli, allorchè pubblicamente fu assicurato, che fra quelle non vi era alcuna cosa proibita, *Inf. a 20. a 20. t. a 21.*

XLIX. Non può adunque darsi debito di questo fatto all' Inquisito, il quale non ha prestato al medesimo nè la sua opera, nè il suo consiglio, *ad notissima iura*.

L. Superate così tutte le opposte difficoltà, che si asseriscono capaci a stabilire nell' Inquisito un delitto di furto, s' aggiugne di più, che le medesime indipendentemente dalle suddette repliche non sarebbero sufficienti ad obbligare l' animo di un prudente discreto Giudice avvezzo a giudicare con i sistemi di verità, per dover credere, che l' Inquisito coll' atto predetto abbia commesso un furto. Imperocchè se è vero, come lo è certamente, che quegl' istessi DD. i quali hanno tenuto si possa procedere criminalmente contro l' Amministratore, lo hanno detto nel caso, che il fatto sia talmente doloso, il quale obblighi a indubitatamente credere, che più non avesse animo di pentirsene, e correggere il suo operato, uguagliando essi un tal dolo, a quello, che si avrebbe, se, chiamato l' amministratore a render conto, ricusasse di venirvi, ovvero in tal atto non manifestasse altrimenti le fattesi appropriazioni,

LI. Resultando, come vedremo alla Sezione III. che l' Inquisito Piazza ebbe un buon fine, che era quello di pagarle al Pescetti nel rendimento dei conti, come confessa a c. 26. t. tanto è lontano, che si possa considerare l' Inquisito debitore di un furto, che anzi viene a fare acquisto di una maggior ragione per ottenere la domandata circondazione del Processo criminale, e la precedente dichiarazione della nullità della da lui per più di un mese sofferta penosa carcerazione, alla quale prima che fosse chiamato al rendimento dei conti, non si poteva procedere, avendo questa luogo soltanto nel caso, in cui l' Amministratore ricusasse di render conto, come dottamente avvertì il prelodato Illustriss. Sig. Segretario *Tosi* nella *d. Florentina Redditionis rationis al* §. *Quindi sebbene*.

SE-

SEZIONE II.

Perchè, quatenus di fatto si fosse dovuto procedere &c. la confessione dell' Inquisito, come estorta senza che costasse del corpo del delitto, e senza legittimi indizi, non era sufficiente per la trasmissione dell' inquisizione.

Est liberale officium serere maleficium, ut metere possis fructum antequam iret in exilium. Cic. in Verr. act. 6.

LI. E' Principio elementare della Criminale Instituta, che prima di avere alcuno per debitore di un qualche delitto, è necessario, che in atti resulti la prova del corpo delittuoso, se questi è di fatto permanente *L. 1. §. Item illud L. Necessario §. 1. L. Si quis moriens ff. ad Sillanian. Calder. dec. 981. Bossin. pract. crim. tit. de delict. num. 1. Carena de Offic. S. Inquisitionis part. 3. tit. 1. n. 23. Conciol. verb. captura resolut. 6. n. 10. & verbo Inquisitio resolut. 2. & ad Stat. Eugub. lib. 4. rub. 68. n. 8.* o sivvero se sarà di fatto transeunte, che non lascia segno, o vestigio dopo di se, è necessario, dissi, che in qualche modo ne resulti la prova di quello in genere, *per omnes Farinac. cons. 23. n. 10. in fin. tom. 1.*

LII. Fatta poi che siasi la prova del delitto in uno dei suddetti due modi, secondo la natura del fatto, all' oggetto poi di venire in cognizione di quello, che commise il delitto, conviene avere dei Testimoni informati del fatto, dai quali per mezzo di interrogatorj da farseli si possa ricavare la verità, e acquistare degl' indizj contro il preteso reo del delitto commesso, non essendo mai, e in alcun caso permesso porre alcuno nel numero dei Rei, senza l' acquisto precedentemente fatto di legittimi indizj contro di quello, per gli altri tutti basti il *Savelli nella sua Informazione avanti la Pratica n. 27.*

LIII. E quantunque il vero reo fosse in forze della Giustizia, non potrebbe neppure interrogarsi sopra il caso del delitto, se dal Processo non resultasse alcuna prova, o indizio capace a poterlo verosimilmente credere debitore del fatto, talchè essendo interrogato senza indizj, e confessando di essere reo del delitto, del quale si tratta, la di lui confessione, ancorchè giurata, e ratificata, si direbbe avuta per estorsione, e suggestione, e perciò sarebbe nulla, sebbene si trattasse di un delitto enormissimo, e di

 lesa

lesa Maestà *per Text. in L.* 1. §. *Divus Severus ff. de quæst. Brun. de Iudic. part.* 2. *quæst.* 5. *num.* 42. *& seqq. Mars in L. penult. n.* 10. *de quæst.* dove dice, che nella Città di Bologna liberò due dalla morte *Boss. tit. de confess. tort. n.* 1. *& in Macerat. resolut.* 47. *n.* 2. *lib.* 3. *Bertazzol. cons.* 34. *n.* 7. *cons.* 427.

LIV. Anzi la detta confessione sovverterebbe, e annullerebbe così tutto il Processo, che quantunque fosse ratificata, o dipoi sopravvenissero legittimi indizi, il reo dovrebbe essere assoluto *ab observatione Iudicii primi*, *Mars. in L. quæst. conclus.* 13. *& seqq. Clar. quæst.* 55. *versic. Si vero confessio*, *& quæst.* 64. *versic. Dixi etiam ubi de communi Turett. cons.* 66. *n.* 4. *ubi ceteros Cartar. late de Interrog. reis lib.* 2. *c.* 1. *n.* 54. *& seqq. sub n.* 62. *Personal. de Iudic. & tortur. n.* 68. *& seqq. ubi de communi. Honded. cons.* 108. *n.* 35. *vol.* 1. *ubi de communi. Bertazz. cons.* 8. *n.* 50. *cons.* 162. *n.* 6. *Farinac. quæst.* 83. *n.* 2. *dec. Avenion.* 138. *n.* 2. *idem Farinac. & Vulpin. de reo confess. & convict. quæst.* 83. *n.* 84. *& in Addit. ad Farinac. cons.* 55. *litt. B. latiss. Guazzin. defens.* 32. *cap.* 31. *num.* 1. *& defens. cap.* 22. „ *ivi* „ Non est dubium „ quod Advocatus possit bene tueri reum confessum, ut minime puniri valeat ex confessione ab eo extorta per suggestionem, tam in „ tortura, quam extra, quando fuerit interrogatus in specie de delicto, super quo non laborabant inditia, ut talis confessio confitentem non afficiat *Bens.* „

LV. E molto più perchè il Giudice, che interroga il reo sopra il delitto senza legittimi indizi, fa una cosa, che non conviene, e pecca mortalmente, *Farin. quæst.* 81. *n.* 15. *cons.* 110. *per tot. & signanter n.* 12. 13. *cons.* 99. *n.* 23. *Sanfelic. decis.* 263. *Raynald. observat. cap.* 20. *n.* 46. *& cap.* 6. *supplet.* 3. *n.* 46. *versic. fin. Scacc. de Iudic. lib.* 1. *cap.* 58. *n.* 8. *& cap.* 84. *n.* 8. *&* 9. *Boss. tit. de exam. reor. cap.* 12. *num.* 3. *Surno in Prax. crim. part.* 1. *cap.* 27. *n.* 4. *ibi Adden. n.* 4. *&* 5.

LVI. Queste Leggi, questi principj di non mai interrogare il reo sopra quel delitto, che si pretende abbia commesso, prima che costi della preesistenza, o provanza del delitto medesimo, e degl' indizi contro di lui, non furono certamente osservati dal Ministro procedente nella Causa del nostro Inquisito. Mentre appena ebbe egli in carcere il Piazza, che senza vedere, che in atti non eravi l' abbenchè minima prova del corpo del delitto, nè alcun indizio contro di esso, con la sola comparsa del Querelante il dì 21. e 22. Dicembre 1761. e così due, e tre giorni prima della presentazione del corpo del delitto, e dell' esame de' Testimoni Fiscali (poichè il primo fu presentato in Corte solamente il dì 23. a c. 15. e i Testimoni Fiscali furono esaminati

il di

il dì dopo 24. a c. 19.) fece all' Inquisito in detti due tempi due costituti, interrogandolo prima sopra i generali, sopra de' quali non essendosi potuto contenere, passò francamente alla specie del preteso delitto, così che senz' alcun riguardo cavò di bocca all' Inquisito la confessione di tutto quello, che il Fisco pretende di dar debito al medesimo, come si legge in detti Costituti c. 9. fino a c. 15.

LVII. Dunque la detta confessione dell' Inquisito come estorta senza legittimi indizi è nulla, nè può essere sanata da alcuna prova o indizio, che possa essere sopravvenuto, le autorità riportate al §. XXXIX. Dunque l' Inquisito deve essere assoluto *ab observatione primi Iudicii*, come dimostrammo al §. XL.

SEZIONE III.

Supposto per mala ipotesi il diritto di procedere non ostante gli addotti fondamenti, il Processo manca della necessaria provanza del dolo per avere Reo l' Inquisito de' pretesi furti; poichè aveva un giusto titolo di operare anche secondo le pretensioni del Fisco.

Lucius Cassius ille, quem Populus Romanus verissimum, & sapientissimum Iudicem putabat, identidem in Causis quaerere solebat cui BONO FUISSET. SIC VITA HOMINUM EST, UT AD MALEFICIUM NEMO CONETUR SINE SPE, ATQUE EMOLUMENTO ACCEDERE. Cic. pro Sex. Rosc.

LVIII. Descendendo ora al terzo fondamento, a dimostrare cioè, che l' Inquisito non ha commesso alcun dolo intorno ai medicinali mandati a Modigliana, e nel prendere il denaro dalla cassetta della Spezieria, in veduta di quella buona fede, in cui era, e di quell' amplissima facoltà concessagli di fare, e disfare, e di vendere; e contrattare le robe del Negozio, spererei che questo solamente dovesse essere esuberante per l' atterramento dell' Inquisizione.

LIX. Imperocchè è certissimo, che il delitto si sostanzia nel dolo, non essendovi delitto, ove non è dolo *Cyn. in L. Si quis C. de Episcop. & Cleric. Salicet. in L. Senatus C. de his qui Testament. adscribunt.* onde per poter dire, che uno abbia commesso un qualche fatto delittuoso, è necessario, che il medesimo sia stato in dolo, cioè che abbia avuto animo di veramente commetterlo.

LX. E' però altresì vero, che vi sono alcuni atti, a' quali, poichè sono commessi, si da il nome di delitti, supponendosi accompagnati

dal dolo, e sono certi atti, i quali di lor propria natura sono dolosi, e si dicono avere il dolo nel ventre, come il *furto* ec.

LXI. Nulladimeno quando insieme col fatto, o precedentemente al medesimo vi sono circostanze tali, capaci a far credere, che realmente fosse operato senza considerazione, e senza l' animo di veramente commettere un delitto, ma bensì si operasse in veduta di una qualche ragione onesta, e prudente; allora tali atti spogliandosi della qualità dolosa, acquistano il nome, e la differenza dell' atto lecito, e perciò possono farsi da qualunque suddito obbediente alla legge, senza incorrere la taccia odiosa di delinquente, e come tali si dicono imperfetti, e non sono altrimenti punibili *Mars. cons. crim.* 25. *n.* 6. *cons.* 72. *n.* 2. *Reynald. observ. crim. cap.* 25. §. 1. *e* 2. *n.* 36. *Carpzov. pract. crim. p.* 3. *q.* 143. *n.* 30. *Bonfin. ad Banniment. gener. cap.* 10. *n.* 2. *& cap.* 46. *n.* 2. dovendosi riguardare piuttosto l' animo, e la volontà di delinquere, che il semplice, e nudo fatto del delinquente, *L. Qui iniuria ff. de furt. cap. significasti extra de homic. Carpzov. in Prax. par.* 1. *p.* 1. *n.* 18. *Monsieur Anton. le Maistr.* „ ivi „ Qu' il faut „ plus considerer la volonté, que la chose, & juger des actions „ par l' intention qui les a produites „ elegantemente *Giovenal. Satir.* 13. „ ivi „

. . . . . . Patitur pœnas peccandi sola voluntas,
Nam scelus intra se tacitum qui cogitat ullum
Facti crimen habet.

Per la chiarissima ragione certamente, che la volontà, e il proposito distingue il maleficio *L. Verum* 39. *ff. de furt. L.* 20. *ad L. Iul. de adult. C. de Sicar. can.* 1. *caus.* 15. *q.* 1. *Mev. decis. Wismar. part.* 7. *dec.* 162. *n.* 7.

LXII. Procedendo maggiormente perchè la qualità dell' animo pravo, e determinato mai si presume, dovendo chi la pretende provarla concludentemente *L. Quoties* §. *Qui dolo ff. de probat. L. Dolum C. de dolo Vermigl. cons.* 188. *n.* 2. *Surd. dec.* 222. *n.* 11. *Rot. dec.* 642. *n.* 2. *part.* 2. *rec. Surd. cons.* 298. *n.* 28. *Bonfin. ad Banniment. gener. cap.* 10. *n.* 26. *Rot. Lucensis in Lucana prætensæ nullitatis, seu simulationis contractuum* 28. *Aprilis* 1740. §. *fin. cor. Mistichelli relat. & in Lucana Emphyteusis* 25. *Maii* 1741. §. *Multoque minus cor. de Diamantibus relat. Rota Nostra in Florentina fideicommissi de Cevolis* 15. *Aprilis* 1698. *n.* 78. *cor. Simone Altovita Præclariss. Senatore Audd. Venturini, & Cavalcanti Relat.* anzi per escluderla si deve prendere ogni possibile interpetrazione, non solo nelle Cause Criminali, quanto ancora nelle Civili *Calderon. resolut. for.* 50. *n.* 29. *&* 30. *tom.* 1. *Menoch. de præsumpt. lib.* 5. *præsumpt.* 3. *n.* 14. *& seqq. Giurba dec.* 13. *n.* 10.

LXIII. Che

LXIII. Che se ciò procede indistintamente in tutti i casi, trattandosi di qualunque persona, molto più dovrà aver luogo in un Amministratore, Fattore, o Ministro semplice di Negozio *per Gloss. & Scribentes in L. Si quis ex argentariis §. fin. ff. de Eden. & in L. Sed etsi dammum §. 51. ff. de pecul. Cravett. cons. 151. n. 18. & cons. 353. n. 15.* ricercandosi una prova assai più concludente, e particolare del dolo, all' effetto di procedergli contro criminalmente *Redenasc. cons. 50. n. 2. & 4. lib. 1. Vermigl. cons. crim. 174. n. 4. Ansald. de Commerc. disc. 80. n. 14.* in termini forti l' allegato *Voto della b. mem. del Sig. Aud. Mormorai §. Ma dai calcoli in Causa Salti, e Patriarchi.*

LXIV. Ma venendo all' Inquisito, e parlando de' denari, che a conto del suo salario confessò aver preso dalla cassetta: come con questo fatto può darsi debito all' Inquisito d' avere commesso un furto, quando la di lui confessione è accompagnata con qualità, che egli intese di prenderli in conto di suo salario a c. 35. t. del quale per confessione del Pescetti medesimo andava creditore di otto mesi a c. 35. e che non glielo chiedeva ogni volta *per non rompergli sempre la testa* a car. 25. e se una tale confessione qualificata, deve accettarsi dal Fisco con l' annessa qualità, e accordare, che l' Inquisito prendesse li scudi 24. per saldo del di lui salario a tutto Marzo, tempo che si era preso per congedarsi *Gram. Vot. 2. n. 3. & decis. 5. n. 13. & seqq. Menoch. de arbitr. cas. 93. & seqq. n. 38. & cas. 279. n. 6. & seqq. Conciol. late allegat. 3. n. 32. Bich. dec. 34. n. 6. & diversi part. 4. dec. 552. n. 1. & dec. 388. n. 1. part. 2. dec. 196. n. 3. par. 14. dec. 385. n. 5. par. 16. rec. il d. Voto del Sig. Aud. Mormorai in Causa Salti, e Patriarchi §. Ma quando?*

LXV. E molto più, perchè dal Processo non si rileva alcun indizio atto a circoscriverla *Farin. quæst. 81. num. 131. e 135. cons. 120. n. 13. cons. 130. n. 27. Vermigl. cons. 247. n. 10. cons. 382. n. 11. Guazz. defens. 32. cap. 35. n. 1. vers. Sed contrarium Sperell. dec. 106 n. 49. part. 2. Trevesan. dec. 46. per tot.* che anzi si avvalora dalla prova resultante, come si è veduto dall' Informativo, che l' Inquisito era realmente creditore di egual somma per dependenza del suo salario *Farinac. quæst. 81. n. 135. cons. 33. n. 26. Vulpell. cons. 44. n. 14. Guaz. defens. 3. cap. 5. n. 2. Caball. res. crim. cas. 254. n. 3. & per tot.* e del quale poteva pagarsi da se, come vedremo al §. XLVII. e indubitatamente poi perchè il Fisco si è cerziorato sopra la verità della suddetta qualità.

LXVI. Imperocchè avendo l' Inquisito ingenuamente confessato, che aveva preso il suddetto denaro in più tempi sempre a conto

 to

to del suo salario notando ogni volta la quantità, esprimendo ancora di prenderli per il suddetto conto in un libretto a c. 25. t. il Fisco si volle assicurare della verità del fatto, e trovato il libercolo venne in chiaro di quanto aveva detto su tal proposito l' Inquisito, poichè si lessero in quello le quantità segnate di sua mano, con in fine la calcolazione a 43. t. „ ivi „ „ *Ebbi dalla Spezieria questa somma, dico scudi 24. per conto di mio* „ *salario*. „

LXVII. Era permesso all' Inquisito, come creditore del Pesce tti per il suo salario pagarsi da se con i denari del Negozio *Leg. Quoties* §. *Sicut autem ff. de administr. tut.* e in termini durissimi *Zacch. de salar. quaest.* 51. *n.* 78. *Dunoz. Sen. dec.* 150. *n.* 1. *e* 2. pienamente *l' Ansald. de Commerc. disc.* 36. *n.* 21. „ Ex hac praetensione salarii potuit pecunias de quibus inquiritur retinere, sibique applicare, sive in proprios usus convertere, quemadmodum in terminis, ut dici solet terminantibus Administratoris salarium praetendentis, & ob id pecuniam exactam propria authoritate retinentis, seu convertentis in proprios usus, firmat *Mandell. Alb. d. cons.* 451. ubi adamussim de praetensione salarii nondum determinati, aut conventi, *& sub n.* 24. *& seqq.* ubi ampliat quod etiamsi huiusmodi salarii praetensio foret insubsistens, excusaret tamen a poena propter iustam causam ita credendi, *& sub n.* 30. *cum seqq.* & robuste *cons.* 452. *n.* 11. *cum seqq. n.* 19. *cum seqq.* cum supponitur, fecisse causa assicurandi proprium creditum *Vermigl. cons.* 466. *n.* 22. *vers. Dicere ergo cum plurib. seqq.* consonat cum Iuris dispositione, quod Administrator censetur sibi satisfecisse de mercede „ egualmente che il Tutore, o altro qualunque Procuratore ec. o Ministro di Negozio, andando creditore del suo Principale può pagarsi del suo credito con il denaro delle cose che amministra *per omnes Bonfin. ad Banniment. cap.* 70. *n.* 59. „ ivi „ Extende hanc sextam limitationem in Tutore, „ Procuratore, Administratore, vel quolibet aliena negotia gerente, „ qui licite valet propria authoritate ex pecuniis administratis sibi „ de suo credito satisfacere „. In quella guisa appunto, che gli Ebrei partendosi da Faraone, gli rubarono i vasi d' argento per compensarsi delle loro mercedi *Esod. cap.* 22.

LXVIII. Che se, come si è già veduto, l' Inquisito andava creditore del Pesce tti del proprio salario convenuto a principio; se gli era permesso dalla Legge di pagarsi da se, con i denari del Negozio, che amministrava: se ha confessato di averlo fatto; dunque da ciò non può dirsi altrimenti in dolo, nè essere processato di aver commesso un furto *L. Iniuriam* §. 1. *ff. de iur. L. Si donaturus* §. *Si quis indebitum ff. de condit. caus. dot. non secut.*

cut. L. Nullus videtur ff. de regul. iur. Mansf. consult. 470. *num.* 18. ivi „ Qui autem iure suo utitur in dolo dici non potest „

LXIX. Vengo ora a parlare del secondo capo dell' inquisizione, cioè dei medicinali.

LXX. Il Fisco da debito all' Inquisito di avere rubato per Sc. 31. di medicinali dalla Spezieria del Pescetti. Primieramente questo asserto furto patisce diminuzione nella quantità.

LXXI. Confessa l' Inquisito ne' suoi constituti a 13. t. che andando annualmente alla Fiera di Lugo per provvedere di droghe la Spezieria, oltre le provvisioni, che era solito fare per interesse del Pescetti, comprava ancora altre droghe parte pagandole del proprio, parte con i denari della Rev. Maria Cesarea Fabbroni Religiosa nel Monastero di Marradi, e questo senza manifestarlo al Pescetti, il quale non avrebbe voluto altrimenti, che avesse provvisto quella Religiosa perchè il Monastero fosse astretto necessariamente ricorrere alla sua Spezieria, quali droghe poi si dividevano dall' Inquisito con detta Madre Fabbroni a proporzione del denaro, che ciascun di loro aveva contribuito, e che quelle porzioni toccategli in tali atti, le aveva tenute in serbo per la Spezieria, che aveva pensato di erigere in proprio a Modigliana, quali dipoi colà aveva inviate con alcune altre prese dalla Spezieria del Pescetti a 14. a 14. t. confessando di più, che le proprie erano del valore di Sc. 12. con individuarne molti capi, e col farsi capace a distinguerle a c. 30. e che quelle del Pescetti le aveva considerato di Sc. 20.

LXXII. La confessione dell' Inquisito, come accompagnata da qualità „ che tra i medicinali del Pescetti ve ne fosse una quantità per Sc. 12. propria di lui, sarebbe il Fisco obbligato ad accettarla in tutte le sue parti, perchè si vede fatta incontinenti con qualità prima, che in atti vi fosse e corpo di delitto, e indizio contro di lui, §. LVI. sì perchè, come abbiamo veduto al §. LXIV. non solo non apparisçono prove tali, che convinchino in contrario, nè indizj atti a circoscriverla, ai Dottori quivi riportati si può aggiungere *Guazz. def.* 32. *cap.* 35. *num.* 1. *vers. sed contrarium* che anzi dall' informativo, e defensivo si verifica, e si avvalora la detta confessione qualificata, come vedremo in appresso.

LXXIII. Dall' informativo, perchè l' Inquisito nella recognizione giudiciale dei medicinali fattagli fare in confuso, non solo seppe distinguere i proprj da quelli del Pescetti, ma è rimarcabile, che egli si rese esattissimo a segno, che numerò tanti capi di droghe con i loro proprj nomi, senza commettere un errore quanti era-

no

no quelli, che ne' passati suoi costituti per suoi aveva indicati, e con quelli ancora della notula, che nell' atto della recognizione il Fisco aveva avanti gli occhi. Un così esatto riscontro nella quantità, qualità, e generi, che corrispose alla detta notula, e che nel prezzo corrispose alle Perizie fiscali a 41. 41. t. non può concepirsi senza fare un ben giusto dovere all' onestà di quel Giovine, e perciò ammettere, e confessare, che i medicinali riconosciuti per proprj fossero veramente tali.

LXXIV. Dal defensivo, con la lettera del dì 21. Giugno 1762. a me scritta per dar luogo alla verità dalla d. Madre Maria Cesarea Fabbroni a 28. la quale attesta per vera la confessione dell' Inquisito intorno alle provvisioni, che a mezzo faceva con lui alla Fiera di Lugo. Dunque verificati in genere i medicinali, che proprj si pretendono dall' Inquisito, la loro quantità dovrà stabilirsi nella somma di Scudi 12. perchè ha le sopra addotte verificazioni, e perchè è di ragione, trattandosi di poca quantità, che si deva stare anche alla nuda asserzione dell' amministratore *Voet. in Pandect. lib. 27. tit. 3. n. 7.* acciò gli sieno bonificati senza altra giustificazione *Rot. cor. Falconer. tit. de solut. dec. 17. n. 7. & 8,* allegati dalla più volte citata *Florentina Redditionis rationis 22. Settem. 1762. §. Ma sebbene, del celebrato Sig. Segretario Tosi.*

LXXV. Dunque detraendo dalla intiera somma di Sc. 31. l' altra di scudi 12. unicamente resterà da considerarsi contro l' Inquisito la *miseria* di Sc. 19.

LXXVI. Nè di tal somma può darsi debito all' Inquisito, come se avesse commesso un furto:

LXXVII. Si è già veduto al §. XVII. che l' Inquisito era dal Pescetti autorizato a vendere le robe del Negozio, che è quanto a dire i generi di quel Traffico *Rota Nostra in Pisana Pratensa Actionis Institoriæ 18. Sept. 1761. §. 30. cor. Illustriss. DD. Aud. Iosepho Bizzarrini relat. Ferdinando Soldani, & Paolo Philippo Baldigiani,* il che si rileva altresì dal deposto del quarto Testimone fiscale a 35. sicchè con una tal facoltà, che porta di sua natura nell' Inquisito la qualità di Amministratore, potè credere benissimo, e con somma probabilità, che gli fosse lecito fare con se medesimo quel contratto, che poteva fare con altre persone, e per conseguenza prendere i suddetti medicinali del Pescetti, e vendergli a se, con farsi perciò dell' aspetto per il pagamento del prezzo, non solo come faceva agli altri, ma ancora di non accendersi così subito debitore al libro maestro, anzi fino a credere di potere ridursi all' atto del rendimento dei conti Inform. a 26. t. giacchè ne era stato assicurato in coscienza a 11. t. la quale probabilità,

che

che egli pensasse così, come contingibile esclude nell' Inquisito ogni ombra, o sospetto di dolo circa l' atto predetto *Alex. in L. Non solum §. Sciendum n. 4. & 5. Menoch. de præsumpt. lib. 5. præsumpt. 3. n. 19. Mans. consult. 470. n. 19. Becc. cons. 106. n. 30. Bald. cons. 224. in fin. lib. 3. Cravett. cons. 8. n. 31. vers. rursus tum crediderit & cons. 633. n. 7. Rota Lucensis apud Cornazz. dec. 14. n. 2. Mantic. de tacit. & ambig. lib. 25. tit. 2. n. 15.* ivi „ Neque enim dolus potest ei imputari qui id facit, quod iusta ratione „ putat sibi licere „ giacchè per escluderlo serve l' addurre in contrario qualunque possibile, e una credulità meno colorata, meno vera, e bestiale, oltre i riportati al §. XLV. da vedersi *Becc. cons. 78. n. 8. cons. 96. n. 17. ubi quod bona fides causari potest tum ex iustis, tum ex iniustis rationibus, etiam in bis, quæ sunt de genere probibitorum, idem Cornazz. d. dec. 14. n. 3. d. Lucana prætensi furti apud Bonfin. ad Bannimentt. d. cap. 54. appendit. 4. n. 10. 11. 12. 13. 14.*

LXXVIII. E questa probabilità, e credulità nell' Inquisito, con la quale intendesse di vendere a se medesimo quello, che vendeva a tutti, con animo di pagarne dopo qualche tempo il prezzo, è quella che è stata adottata dal Pubblico, e di Marradi, e di Modigliana, come per l' attestato del primo soscritto da sette Sigg. Rappresentanti la d. Comunità del dì 13. Gennaio 1762. giurato e recognito *formiter* sotto d. giorno per gli atti di Ser Pier Francesco Agnolozzi N. P. F. def. a 5. ivi „ Tanto noi, che tutto il Paese „ crede, che le robe, che si dice abbia prese il Piazza dalla d. Spezieria, l' abbia prese per la facoltà, che aveva di Ministro, e per „ credere di poter vendere a se medesimo quello, che vendeva ad „ altri, e con animo di pagarle, ed abbonarle a d. suo Principale nel „ bilancio e conreggio, che doveva farsi tra loro „ del secondo per l' attestato di otto Sigg. di detta Comunità di Modigliana del dì 12. Gennaio suddetto, giurato e parimente recognito dal Sig. Vincenzio Garavini N. P. F. def. a 5. la Quietanza del Pescetti del d. dì 13. Gennaio, giurata, testimoniata, e sotto il giorno medesimo legalizata dal detto Ser Agnolozzi a 14. ivi „ Per l' esperienza, „ che ho del medesimo, *intendendo dell' Inquisito*, posso credere, che „ dette robe le abbia prese senza dolo, e fraude, ma per credere di „ poter comprare per se quello, che vendeva ad altri, per l' ampla „ facoltà da me datagli, e con animo di pagarmele, e abbonarmele „ nel bilancio, e rendimento dei conti, da farsi nel fine della di lui „ amministrazione „

LXXIX. Questa preventiva credulità di tante persone, che passano per la maggiore, restificanti della pubblica voce e fama, non rende improbabile a credere, che l' Inquisito opinasse così nel prendere i detti medicinali, anzi persuade, che egli avesse, come

me confessa, un tal animo operativo di una buona fede, non altrimenti un animo cattivo, e doloso di appropriarsesi per sempre, *Mev. dec. Wismar. p. 7. dec. 209.* onde si fa luogo alla regola allegata al §. XLV. e riportata al §. LXXVII.

LXXX. Con assai maggiore fondamento poi, atteso che avendo l' Inquisito molta dipendenza, e amicizia col Pescetti, col quale tutto passava con esuberanza di buona fede, potè credere (atteso massime il carattere, che sosteneva di figurare, come padrone del Negozio) che ricercando il di lui consenso per prendere i medicinali di sua ragione, e per l' aspetto del prezzo de' medesimi per poco tempo, e fino al mese di Febbraio (giacchè in tal tempo avrebbe avuto il denaro prezzo della casa, che era per vendere §. XC.) non gli sarebbe stato assolutamente negato dal Pescetti, il quale lo teneva nella propria casa Inf. a 38. e seq. alla sua tavola, come uno di sua attenenza a Che se questi fatti, e circostanze persuadono a credere, che l' Inquisito ricercando il Pescetti del suo consenso non gli sarebbe stato negato, avendolo poi fatto senza averne avuto il detto consenso, non poteva l' Inquisito essere processato criminalmente; sono a di lui favore due Testi litterali, il primo de' quali è nella *L. Inter omnes* 47. §. *Recte ff. de furt.* ibi „ Recte dictum est; qui putavit, se „ domini voluntate rem attingere non esse furem „ e l' altro nella *L. Qui re* 78. *ff. eod.* ivi „ Qui re sibi commodata, vel apud „ se deposita usus est aliter, atque accepit, si existimabat se non „ invito domino id facere, furti non tenebitur „ e su tal proposito ci sono le Decisioni chiarissime de' Dottori, i quali apertamente dicono, che attese le congetture resultanti, o dalla parentela, o dall' amicizia, o dalla benevolenza, o dalla società, non si può mettere in dubbio, che l' inquisito potesse credere, che non gli fosse per essere negato il consenso suddetto *Menoch. de arbitrar. cas.* 298. *n.* 5. *Cabal. resolut. crim.* 136. *n.* 7. *Iacobus a Graff. dec. aur. post.* 2. *lib.* 2. *cap.* 22. *n.* 17. *Hippolyt. de Marsil. cons. crim.* 26. *n.* 3. ibi „ cum ergo in isto casu concurrant dictæ coniectutæ, „ præsumptiones, & indicia, scilicet amicitiæ, societatis, et benevolentiæ, ut dictum est, ex quibus ipse Christophorus putabat „ ipsum Parmensanum permissurum, sequitur, quod non potuerit puniri „ pro apportatione d. veluti, tanquam commiserit furtum „ *Bonfin. ad Banniment. gener. cap.* 53. *n.* 78. ivi „ Non semper depositarius, „ pignoratarius, commodatarius, conductor, & similes utentes deposito „ vel pignore in proprium commodum, vel commodata, aut conducta „ ad usum non destinatum neque conventum furti, vel stellionatus „ tenetur, cum similes personæ iustæ, & rationabiliter credere potuerint Dominum permissurum „ *Gait. de credit. cap.* 4. *quæst.* 8. *n.* 1073.

1073. ivi „ Si creditor crediderit debitorem permiſſurum, tunci „ utendo pignore, non committit furtum, ET EXTENDITVR ILLATIO VT „ CREDVLITAS PRÆDICTA SVFFICIAT NON SOLVM SI EX IVSTA, ET „ PROBABILI CAVSA PROVENIAT, QVIA CREDITOR ESSET FORSAN CONSANGVINEVS, AVT AMICVS DEBITORIS, SED ETIAM SI CREDVLITAS „ ESSET STVLTA „ maſſime nel caſo noſtro, che latamente coſta della buona fama dell' Inquiſito §. LXXXIII. e ſeq. e del buon animo, che ebbe ſempre di pagarli, come vedremo in appreſſo.

LXXXI. Questo animo buono dell' Inquiſito di pagare il prezzo dei medicinali al Peſcetti, non altrimenti di defraudarlo ne' medeſimi, ſi comprova dall' avere ſpontaneamente manifeſtato il denaro, che aveva preſo dal Negozio: Poichè poteva il Piazza defraudare il Peſcetti in due modi, e col denaro, e con i medicinali, con queſta differenza però, che facendolo con i denari, mai ſarebbe ſtato ſcoperto, laddove con i medicinali quando anche non li aveſſe mandati per perſone plebee, di giorno, e non ne aveſſe fatta la bulletta alla Dogana, come fece, ma bensì ſi foſſe ſervito di perſone di maggior ſua confidenza e ſicurezza, e li aveſſe mandati di notte ſenza farne la bulletta, o alcun manifeſto, non gli ſarebbe certamente riuſcito di defraudarli ſenza eſſere ſcoperto, come notammo al §. XLV. Dunque ſe egli ſi manifeſtò debitore del denaro, del quale il Fiſco non ſolo non ne aveva alcun riſcontro, ma non l' avrebbe mai avuto ſe egli non l' aveſſe confeſſato *ex ſe*, e per conſeguenza ſe in queſta parte non ebbe animo di defraudare il Peſcetti; come ſi dovrà poi credere, che aveſſe il detto animo in rapporto ai medicinali, che mandò a Modigliana con tante ſolennità, di bel mezzo giorno, in tanti modi, per tante mani, come vedremo al §. LXXXV. e che per defraudarli aveva biſogno di ſervirſi dell' opera di più perſone, e intorno ai quali non ſarebbe ſtata ſufficiente qualunque diligenza, che ſi foſſe meſſa in opra per non eſſere ſcoperto? E ſi noti, che l' argomento regge, giacchè il fatto dei denari, e quello dei medicinali dependono da modi, da tempi, da cauſa, e da una perſona medeſima. Anzi la ſteſſa confeſſione ingenua dell' Inquiſito induce la preſunzione, che operaſſe ſenza dolo *Becc. conſ. 96. num. 15. Imol. conſ. 95. Bertazz. conſ. 193. num. 14. Ludov. concluſ. 15. verſ. antepen. Guazzin. def. 32. cap. 34. n. 2.*

LXXXII. Concorre a favorire queſto aſſunto il riflettere, che l' Inquiſito nei ſuoi Coſtituti diſse, che per i medicinali di attenenza del Peſcetti volea pagargli ſcudi 20. a 11. t. dunque avea valutati i medicinali del prezzo di 20. ſcudi. Queſta ſtima fu ritrovata giuſtiſſima mediante le Perizie fiſcali a 42. a 42. t. Dunque ſe beniſſimo ſi proverebbe la qualità furtiva nell' Inquiſito, quando

do con le Perizie fiscali si fosse ritrovato, che il prezzo dato ai medicinali del Pescetti dall' Inquisito, fosse stato minore del giusto e consueto, *per omnes Ansald. de commerc. disc. 27. num. 7.* dunque argomentando al contrario non potrà dirsi giammai, che l' Inquisito avesse animo cattivo di defraudare il Pescetti da ciò che non aveva alterato il giusto valore dei medicinali, e nei suoi esami, e prima, con l' accennato riscontro, di che al §. LXXXII.

LXXXIII. In oltre fanno cessare ogni sospetto, che potesse accadere, l' ottima fama dell' Inquisito, la di lui religiosa osservanza alle umane, e divine Leggi *Bertazz. cons. 73. n. 6. Vulpell. cons. 10. n. 4. Geomm. cons. 35. n. 46. e 61. Mars. cons. 109. n. 27. Farinac. cons. 60. Menoch. cons. 353. n. 7. Becc. cons. 78. num. 25.* le di lui preterite azioni, che sempre sono state onorate, *Cap. mandat. in fin. de præsumpt. L. De minore circa fin. ff. de qu. Farin. cons. 19. num. 24. Hor. lib. 1. epist.* ivi „

Quo semel est imbuta recens servabit odorem
Testa diu . . . .

LXXXIV. La di lui fedeltà, e attenzione, la quale è stata da tante persone per tanto tempo in più luoghi, e in tanti modi, dallo stesso preteso derubato applaudita, confermata, ed approvata *Menoch. cons. 353. n. 14. Honded. cons. 90. n. 32. lib. 2. Ansald. de commerc. disc. 23. n. 15. il Sig. Aud. Bonfini ne' suoi notabili ad Banniment. cap. 54. n. 91.* ivi „ Nec non ex quo illius fides dili-
„ gentia, & legalitas approbata fuerit per suffragia totius Vniversitatis
„ mediante electione eius personæ ad hoc ministerium „ la di lui costumatezza, e integrità nell' amministrare Negozi di simil genere, maggiori di quello del Pescetti *L. Si servus servum §. Fornicor. & §. Paul. ad L. Aquil. Farinacc. quæst. 24. num. 61. & seqq. Rot. penes Seraphin. dec. 527. n. 1.* circostanze, argomenti, e qualità tutte sovrabbondantemente si veggono provate nell' Inf. Processo a c. 21. a 24. a 35. a 36. a 37. t. dal Def. a c. 5. a 7. a 11. a 19. a 21. a 21. t. e perciò deducendosi da quanto sopra un cumulo di urgentissime presunzioni e congetture, sono queste più che sufficienti a concludere ad evidenza, che nel caso nostro sia escluso il preteso animo pravo e doloso *Mars. cons. 7. n. 33.* ivi „
„ Illud dicitur apparere evidenter quod apparet ex coniecturis „ ancorchè resultasse da prove, e indizj gravi, e tortura *Cephal. cons. 304. n. 318. Honded. cons. 160. n. 4. cons. 107. n. 55. lib. 1. Capon. de indiciis & tortur. tract. 1. cap. 2. n. 9. Erculan. de negat. n. 306. Boss. in Mantic. tit. de Inquisit. n. 34. & 36.* essendo ancora inverisimile che, l' Inquisito, al quale tanto premeva, e preme l' onesto contegno di fedeltà, volesse per un interesse di Sc. 19. perdere quell' onore, del quale ne fu sempre geloso, e che non v' è almon-

mondo cosa, che l' uguagli *Arist. Ethic. lib.* 4. c. 3. ivi „ Est bo-„ norum externorum maximum HONOS „

LXXXV. TRIONFA ancora l' indizio esclusivo del dolo nell' Inquisito, dedotto dall' avere pubblicamente mandato i medicinali a Modigliana. Poichè sebbene il Fisco pretenda il contrario, nulladimeno l' atto della pubblicità prevale certamente alle pretensioni del Fisco, che non sono che equivoche, e che restano di gran lunga superate dalle prove in contrario di numero, e peso incomparabilmente maggiori *Paris. cons.* 10. *n.* 8. *lib.* 1. *Vermigliol. cons.* 25. *n.* 6. *Conciol. allegat.* 91. *num.* 46. *Guazzin. ad def. reor. def.* 29. *cap.* 2. *n.* 7. le quali fanno svanire le contrarie presunzioni *L. In rebus Cod. de Iur. dot. cap. quicumque* 81. *distinct. Gratian. discept. cap.* 242. *n.* 82. *de Luc. de regal. disc.* 26. *n.* 9. Imperocchè rilevasi dall' Informativo, che gli preparò a vista di molti a c. 38. e a c. 44. t. che una parte consegnò di giorno al 2. e 3. T. Fiscale a c. 22. a 23. a 24. t. che furono veduti dal Sig. Dott. Bandini a 23. che per due volte ne fece la bulletta in nome proprio a 27. per libbre 60. di droghe, e medicinali def. a 4. che l' altra parte mandata per il Violani, fu caricata di bel mezzo giorno sulla Piazza di Marradi a vista di tutti Inf. a 19. t. che accompagnò i portatori a 24. i quali passarono dalla casa medesima del Pescetti Def. a 23. 24. Tanti atti e pubblicità fatte dall' Inquisito nel mandare a Modigliana i suddetti medicinali, sono un argomento, un indizio fortissimo per considerare il fatto suddetto senz' ombra alcuna di dolo *Menoch. de arbitr. cas.* 194. *n.* 17. *cas.* 244. *per tot. Giovagnon. cons.* 43. *n.* 94. *lib.* 1. e latamente fu detto nella *Liburnen. Pignoris* 22. *Agosto* 1749. §. 53. *e all' annot. del n.* 6. *di d.* §. *avanti il già Sig. Canc. Fabbrini relat.* ma bensì con quell' animo buono, col quale ha più volte palesato di volerli pagare al Pescetti, come vedremo al seguente Paragrafo.

LXXXVI. TOGLIE finalmente su questo particolare ogni dubbiezza ciò che depongono il M. Rev. Sacerdote Sebastiano Grazioli, e Stefano Violani con i loro attestati del dì 2. Aprile giurati Testimoniati, e formiter recogniti sotto l' istesso giorno dal d. Sig. Vincenzio Garapini N. P. F. i quali si devono avere per esaminati giudicialmente, quantunque per i medesimi non sieno stati prodotti gl' Interrogatorj dal Querelante pubblico a tale effetto intimato def. a c. 29. *Rot. Nostra in celebri Causa Fideicommissi de Cevolis* 15. *Aprilis* 1698. *num.* 105. *cor. Simone Altovita Senatore Clarissimo & Audd. Venturini, & Cavalcanti*, i quali concordemente testificano Def. a c. 17. a 18. che l' Inquisito prima di mandare i medicinali a Modigliana, ai medesimi confidò, che una parte

di

di quelli si era comprata da se, e manipolata, e l' altra parte la prendeva dalla detta Spezieria del Pescetti, al quale avrebbe dipoi pagato il prezzo, quando avesse effettuata la vendita d' una sua Casa, che a quel tempo, e per tale effetto procurava: la testimonianza di tali persone, meno sospette, e delle quali uno è Sacerdote, al quale, benchè fosse solo, ragion vorrebbe se gli prestasse una piena fede *Sac. Rota in Urbinaten. Legatorum 26. Febb. 1749. §. 34. cor. R. P. D. Cortada*, equivalendo a quella, che potrebbero fare due Testimoni, *eadem Sac. Rota in Romana Legati 11. Genn. 1740. cor. Card. Calcagnino*, è tale che toglie al fatto ogni dubbiezza, che l' Inquisito non avesse altrimenti animo di commettere un furto, giacchè al deposto di questi Testimoni si accresce la probabilità, che favorisce a credere, che intendesse di fare un atto lecito, e di vendere a se quello che vendeva agli altri, molto più che non si mandò di notte, ma bensì con la sopraccennata pubblicità *Conciol. conf. crim. 10. post tract. de bær. n. 19. Garron. in commentar. ad nov. const. Mediol. tit. in quibus casibus crimin. procedi non potest, in prælud. cap. 7. n. 14. Rota Lucen. apud Cornaz. decis. 14. n. 1. & seqq. in puncto Rota Lucen. in Lucana prætensi furti 11. Gennaio 1710. apud Bonsin. ad Banniment. cap. 54. append. 4. n. 3.* „ Nullus vero dolus potuit considerari ex parte D. Io. Dominici, qui de voluntate abducendi prius certiorem fecerat d. D. Octavianum, & omnia gessit palam, & publice, & absque mala fide „

LXXXVII. Tanto più provano li suddetti Testimoni a favore dell' Inquisito, quanto che contro il Fisco il Testimone benchè unico, deponendo di un fatto proprio, prova pienamente a difesa *Vulpell. conf. 67. num. 8. Honded. conf. 99. n. 18. & conf. 112. n. 27. lib. 1. Cravett. conf. 2. n. 16. Tobia conf. 93. n. 11. Ancharan. conf. 283. n. 4. Simon. de Pratis conf. 118. n. 7. conf. 412. n. 23. de Amic. conf. 86. n. 19. Surd. conf. 173. n. 67. lib. 2. Cyriac. controv. 109. Conciol. alleg. 97. n. 29. & alleg. 98. n. 23. Boss. tit. de opposit. contra Testes n. 72. & de defens. reor. n. 30. Gabriell. de Testib. conclus. 1. n. 37. Macerat. lib. 3. resolut. 26. n. 3. Mascard. de probat. conclus. 491. n. 17. & 58. & concl. 904. n. 10. Farinac. quæst. 63. n. 42. Guazzin. ad defens. reor. def. 29. cap. 3. n. 12. Grasset. de nec. prod. §. 34. n. 11. Ranger. de quæst. & tortur. part. 1. cap. 3. n. 43. Carpzov. in Prax. p. 3. quæst. 114. n. 56. Rot. Lucensis in d. Lucana furti apud Bonsin. ad Banniment. cap. 54. appendic. 4. n. 16. Conciol. resol. crim. vers. Defensio resolut. 2. n. 4. & vers. Testis quoad d. resolut. 16. n. 12. Rota Lucensis in Lucana Appellationis Criminalis diversorumque prætensorum criminum 8. Martii 1748. §. Stephanus Martini e converso cor. Aud. Venturini Relat.*

LXXXVIII.

LXXXVIII. Indubitatamente poi perchè vengono amminicolati sì dall' Informativo, e dal Defensivo Processo, e concordano con le regole di ragione notate di sopra al §. LXXX. e sono indotti a difesa, ove le prove meno legittime, ed imperfette s' ammettano *Conciol. resolut. crim. vers. Probatio resolut. 2. n. 5. d. Lucana pratensi furti apud Bonfin. n. 20. 21.* atteso massime nel caso nostro dove le ragioni del Fisco non prevalgono a quelle da noi addotte per l' Inquisito *Conciol. alleg. 83. n. 4. & 5. cons. crim. 12. post tract. de berede n. 63.* ma anzi con le repliche date opportunamente alle medesime al §. XXXII. e seqq. restano affatto abbattute, e snervate, e perciò inconcludenti, irrelevanti.

LXXXIX. Dall' Informativo, e con le regole di ragione, poichè l' Inquisito con tante ragioni rilevate al §. LXXVII. e seqq. potè credere, che gli fosse permesso di farlo, giacchè ha sempre confessato ne' suoi Esami, che prese i detti medicinali con animo positivo di pagarli col prezzo della Casa, che in quel tempo aveva in vendita. E poichè questo medesimo afferma con giuramento nella risposta all' Inquisizione, ove negando che egli avesse animo di rubarli, e riportandosi a' suoi Costituti, venne a confessare, che intendesse di pagarli; una confessione così giurata fa sì che deva supporsi nell' Inquisito un animo non già di rubare, ma bensì di pagare il prezzo *Alex. cons. 127. num. 15. lib. 4. Silet. cons. 7. n. 70. Rot. Lucen. cor. Cornazz. dec. 14. n. 7.* „ Et „ in omnem casum, cum constet quod non animo furandi, nec lucri „ faciendi eas acceperunt, cessat pœna furti, ut supra; animus enim „ non furandi, quoniam alias non præsumitur, probatur per protestationes „ ab eis factas tempore prædicto, quas etiam firmarunt dum responderunt Inquisitioni „ *d. Lucana furti apud Bonfin. cap. 54. append. 4. n. 8.* Quodque absuerit animus furandi insuper probatum remansit ex protestationibus ipsius Inquisiti datis adversus Inquisitionem „ medio eius iuramento *ut per Rot.* „ attese massime le qualità sopraccennate dell' Inquisito al §. LXXXIII. LXXXIV. seguita la *d. decis. presso il Bonfin. d. n. 8.*

XC. Dal Defensivo. Poichè a c. 25. a 26. si prova, che contemporaneamente alla mandata de' medicinali a Modigliana, il medesimo aveva fatta, e conclusa la vendita d' una sua Casa, con l' espressa condizione, che del prezzo di quella una parte dovesse servire per comprarne un' altra più piccola, e l' altra parte per la provvisione de' medicinali per erigere una Spezieria, del qual prezzo non aveva per anco ritirato un soldo, giacchè fu solamente sborsato nel mese di Febbraio susseguente.

XCI. Adunque se l' Inquisito aveva animo di pagargli col prezzo della Casa; se il prezzo di questa si doveva ritirare nel so-

lo

lo mese di Febbraio: dunque è un argomento, che intendesse di ridursi con ciò al rendimento de' conti, che doveva seguire a Marzo dipoi: onde se a tale effetto, e con questa precedente condizione aveva venduta la casa per pagarli; se in tanti modi, e con tante considerazioni aveva propalato il suo animo, rilevato in mille altri modi; dunque non poteva addebitarsi altrimenti di aver commesso un furto *L. Falsus §. Sed redditurus ei cuius fuerit ff. de furt. Marsil. cons.* 40. *n.* 14. *Alba cons.* 104. *n.* 5. *Bertaz. conclus.* 224. *n.* 15. „ ibi „ qui alienam rem accipit ut restituat, „ non committit furtum „

XCII. E cessando nell' Inquisito il dolo, del quale ne deve resultare con prove materiali, non presuntivamente, nè con sottili raziocinj, deve cessare ogni ombra o sospetto di pena, la quale mai non si dà in quei casi, ove non è chiaro il dolo *Gabriel. de malefic. conclus.* 8. *per tot. Rota Lucensis in Curana appellationis criminalis, diversorumque praetensorum criminum* 8. *Martii* 1748. §. 28. *cor. Venturucci Relat.* „ ivi „ Cessante autem dolo, de quo vere, „ & non praesumptive, constare debet in criminalibus &c. quod cessate etiam debuerit poena, quae ubi non est dolus, ibi non est „ crimen *Mans. &c.* „

XCIII. Non ha adunque il Fisco, nè evidentemente, nè probabilmente concluso, che il Piazza sia reo de' pretesi furti, e neppure ha veruna, tutto che leggiera, legale ragione da potere almeno dar per dubbia la di lui pretesa reità, ond' è, che ogni ragion vuole, e richiede, che il medesimo sia assoluto *L. Qui accusare* 4. *Cod. de eden.*

XCIV. Ma se mai per una qualche disgrazia dell' Inquisito i fatti, e le addotte ragioni a favore del medesimo, non superassero di gran lunga, come si pretende, quegli argomenti, che il Fisco può avere contro di lui, nè fossero sufficienti esuberanti per la totale discolpa del medesimo da ogni dolo, così che si potesse pretendere dal Fisco con qualche ragione, che la cosa fosse dubbia, e il fatto potesse egualmente dipendere, e dalla buona fede nata nell' Inquisito dal carattere di Ministro amministratore, e da un dolo, che si volesse idearsi nel medesimo (la quale ipotesi, quanto lontana sia dal vero è chiaro abbastanza) ciò non pertanto sarebbe un dovere indispensabile de' sapientissimi Giudici di non mai referirlo alla causa del dolo, e lasciarne la favorevole al reo, a prò, e beneficio del quale le Leggi prendono ogni arbitrio in qualunque benchè minimo dubbio, a norma del *Testo nella L. Absentem* 5. *ff. de poenis Onded. cons.* 58. *n.* 41. *& cons.* 97. *n.* 44. *Vermigliol. cons.* 90. *n.* 9. *& cons.* 129. *n.* 11. *Farinac. quaest.* 50. *n.* 18. *& seqq. Klock de Aerario lib.* 2. *cap.* 142. *n.* 96.

n. 96. 97. *Guazzin. ad defens. reor. defens.* 29. *cap.* 2. *n.* 4. *Cartbar. decis. crim.* 1. *n.* 2. *vers. quinto quia Bonfin. ad Bannim. cap.* 25. *n.* 9. *e cap.* 30. *sotto il n.* 19. *vers. Stante*, ove con più concordanti parla de' privilegj, che de *iure* competono alla difesa de' rei, e saggiamente riflette lo stesso sotto la scorta di molte autorità il *Guazzin. ad reor. defens. def.* 29. *cap.* 1. *n.* 1. *con li seqq. e cap.* 3. *dal n.* 1. *al* 3. Che anzi in dubbio dovrebbe prendersi da' medesimi quella interpetrazione, che fosse esclusiva del dolo *L. Pomponius* §. *Ex facto ff. acquir. possess. Cravett. cons.* 151. *num.* 8. *Dec. cons.* 278. *col. ult. Menoch. de arbitr. cas.* 199. *n.* 17. *Mascard. conclus.* 1392. *n.* 8. *Guttieres de Tutelis part.* 3. *c. ultim. n.* 3. *Conciol. resolut. crim. vers. probatio resolut.* 1. *n.* 6. *Bonfin. ad Banniment. gener. in append.* 4. *ad cap.* 54. *n.* 6. *d. Lucana Appellationis criminalis, diversorumque pretensorum criminum* §. 52. *&* 30. Giacchè, come diceva Plinio a Trajano, anche il Fisco soccombe sotto un ottimo Principe, *Plin. in Paneg. in Traian.* „ ibi „ Aliunde non ignoramus causas Fisci numquam esse deteriores, quam sub bono Principe „ e si ha ancora dal *Testo nella L. Non puto ff. de iur. Fisci*. Molto più che si tratta di un Amministratore, per favorire il quale, e per toglierlo dal delitto deve prendersi qualunque interpetrazione, purchè sia possibile *per gloss. & Scribentes in L. Si quis ex argentariis* §. *fin. ff. de eden. & in L. Etsi damnum* §. 11. *ff. de pecul. Cravett. cons.* 151. *num.* 18. *& cons.* 353. *n.* 15.

XCV. Ecco adunque o sapientissimi Giudici avanti di Voi, e del vostro rispettabilissimo Consesso, questo infelicissimo Giovane, il quale nell' auge di sua fortuna godendo appresso tutti il frutto dei suoi onesti costumi, restò con istupore, e ammirazione universale tocco da un sensibilissimo colpo di cieca, e avversa fortuna: Eccovelo scoperto nella sua prima innocenza, lontano da quella macchia d' infamia, che l' avrebbe perpetuamente sepolto se avessero avuta legale esistenza le pretese cose dal Fisco contro di lui. A Voi adunque appartiene coll' eminente vostra autorità, e con la vostra saviezza, dare quel tratto alla giustizia, che sclamando vi richiede, e l' onoratezza, e il proprio decoro di un giovane prudente, e gli onesti parenti di sua condizione. Si a voi incombe di accrescerne le ragioni, di avvalorarne i motivi, giusta l' avvertimento del celebre *Ipolito Marsilio* riferito dalla detta *Lucana Appellationis &c.* §. 86. e a dar luogo, che si verifichi quel glorioso sentimento proferito dall' Imperadore Tiberio nella Causa di Silano, che riporta Cornelio Tacito nel Lib. III. degli Annali „ ivi „ NON EX RUMORE STATUENDUM: LEGES IN FACTA CONSTITUI. S' aspetta a Voi il sollevarlo da ogni

ogni

gni amarezza d' animo sofferta finora, da quell' oppressione a cui 'l volea soggetto l' invidia di alcuni uomini malvagi, e mediante la circondazione del Libello del Fisco, giacchè manca ogni sorta d' indizio contro di lui per crederlo reo del delitto, *Votum Illustriss. DD. Audd. de Bonfinis, de Marris, & Advoc. Burroni in Massena seu Cosmopolitana Refectionis expensarum Processus criminalis 3. Septembris* 1746. §. 68. reintegrarlo al possesso della legale presunzione, provata anche di fatto, di bontà, e rettitudine. A Voi finalmente... i quali oltre quella saviezza, che vi distingue, custodite del pari nella mente vostra, che nel magnanimo cuore i precetti della Legge, e della Religione, ricordati da *Tullio nell' Orat. pro Cluent.* ibi „ Est sapientis Iudicis „ meminisse se hominem cogitare sibi tantum esse permissum, quantum commissum sit & creditum, & non solum sibi soli potestatem esse datam, verum etiam fidem habitam esse meminisse; „ posse quem oderit absolvere, quem non oderit condemnare, & „ semper, non quæ velit ipse, sed quid Lex & Religio cogat, cogitate. Animadvertere qua Lege reus citetur, de quo reo cognoscat, „ quæ res in quæstione versetur. Cum hæc sunt videnda, tum illud esse hominis atque sapientis habere in consilio Legem, Fidem, „ Religionem, Æquitatem: Libidinem autem & invidiam, metum, „ cupiditates omnes amovere, maxime æstimare Conscientiam mentis suæ, quam a Diis immortalibus accepimus, quæ a nobis divelli non potest „

Laonde ec. dichiarandomi sempre

Umilissimo Servidore
FILIPPO SAVERIO FANELLI I. C.

Sotto dì 22. Aprile 1763. è stato servatis &c. risoluto il Processo, e sentenziato doversi assolvere il d. Giuseppe Piazza dalla Criminalità, rimesse le parti quanto all' Interesse al Giudizio Civile, a forma delle Istanze contenute nella suddetta Difesa.

IN FIRENZE MDCCLXIII.
Appresso Andrea Bonducci. X *Con Lic. de' Superiori.*